

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° giugno 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2023, n. 32.

Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro. (24R00006) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2023, n. 33.

Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. (24R00007). Pag. 24

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 gennaio 2024, n. 1-7/Leg.

Regolamento per il conferimento di un'onorificenza straordinaria agli operatori della polizia locale che si sono distinti durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid - 19. (24R00119). Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 febbraio 2024, n. 3-9/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)). (24R00132). Pag. 32


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2023, n. 19.

Disciplina della coltivazione di sostanze minerali. (23R00473) Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2023, n. 20.

Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. (23R00474). Pag. 37





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2023, n. 32.

Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all'occupazione e all'inclusione sociale e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. La regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, pari opportunità e centralità della persona, assicura servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro commisurati ai fabbisogni delle persone e delle imprese, nonché organizzati in funzione delle specificità territoriali.

3. La regione promuove il raccordo e il coordinamento delle politiche per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro con quelle dell'istruzione, dello sviluppo economico, dell'innovazione e ricerca, della coesione sociale, sanità e welfare in una prospettiva di sostenibilità.

4. La regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

a) il miglioramento del livello di apprendimento ai fini della più ampia partecipazione al lavoro e alla cittadinanza attiva;

b) lo sviluppo di competenze orientative per la scelta dei percorsi di istruzione, formazione e di sviluppo professionale, con particolare attenzione alle esperienze in situazione lavorativa;

c) l'aumento della partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione e di istruzione di livello secondario e terziario, in particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promuovendone l'accesso per le donne;

d) l'incremento della partecipazione degli adulti a percorsi di apprendimento permanente, anche nell'ambito dei processi di riqualificazione e ricollocazione aziendale, e nelle transizioni lavorative;

e) l'efficace accesso al mercato del lavoro, in una prospettiva di parità di genere, e a un impiego stabile e qualificato;

f) l'inclusione attiva delle persone a più alto rischio di esclusione sociale e lavorativa;

g) l'inclusione attiva delle persone con disabilità;

h) la promozione dell'imprenditorialità, in particolare dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche di micro e piccole dimensioni.

Art. 2.

Principi e criteri generali

1. La regione persegue le finalità di cui all'art. 1, comma 4, secondo principi e criteri atti a garantire:

a) le pari opportunità delle persone, indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale;

b) la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione e la fruizione di strutture educative per l'infanzia, accessibili e sostenibili, e servizi a supporto delle persone aventi carichi di cura;

c) la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare, favorendone l'emersione attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

d) la promozione di iniziative volte alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche in coordinamento con i servizi preposti delle aziende sanitarie locali;

e) il riconoscimento della funzione educativa e formativa del lavoro, anche attraverso la valorizzazione dell'apprendistato, la promozione e il sostegno alla qualificazione dei tirocini e il coinvolgimento delle imprese nell'attuazione dei percorsi;

f) il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali e degli attori territoriali attivi nella definizione e attuazione delle politiche oggetto della presente legge.

2. La regione assicura la programmazione unitaria e integrata dei servizi alle persone e alle imprese e la loro erogazione sul territorio in funzione della specifica domanda.

3. La regione promuove e sostiene il miglioramento continuo del sistema integrato per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.



Art. 3.

Campo di applicazione

1. Rientrano nelle disposizioni della presente legge:

a) gli enti strumentali della Regione operanti nell'ambito dell'orientamento, della formazione e del lavoro;

b) gli organismi pubblici o privati accreditati per erogare servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro, iscritti negli appositi elenchi regionali;

c) le agenzie per il lavoro, autorizzate dalla Regione a svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

d) le imprese ospitanti, presso le proprie sedi operative localizzate sul territorio regionale, persone assunte con contratto di apprendistato, in tirocinio curriculare nell'ambito della formazione professionale regionale, in tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) i soggetti promotori di tirocini curricolari nell'ambito della formazione professionale regionale, di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo;

f) gli enti locali, in forma singola o associata, promotori o attuatori di progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, che prevedono l'impiego temporaneo e straordinario di persone disoccupate, in cantieri di lavoro o in altre iniziative analoghe;

g) ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche e dei servizi.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE*Capo I*

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente, formazione professionale e per il lavoro e in particolare:

a) adotta gli atti di programmazione e di attuazione degli interventi e ne assicura la corretta gestione da parte dei soggetti cui compete l'esecuzione;

b) individua le procedure e i criteri per l'accredito e l'autorizzazione degli operatori pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale;

c) definisce, d'intesa con le parti sociali, la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata;

d) garantisce i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai servizi al lavoro, stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e la loro uniformità sul territorio regionale;

e) costituisce, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, uffici territoriali denominati centri per l'impiego quali strutture dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 28, definendone i bacini territoriali di competenza e le relative funzioni e compiti;

f) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso la collaborazione tra i centri per l'impiego, gli operatori accreditati ai sensi dell'art. 53 e a livello nazionale dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, programmando gli interventi di politica attiva del lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi della politica di coesione europea e dai programmi a gestione diretta dell'Unione europea e definendo indirizzi, obiettivi e modalità di valutazione delle attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

g) promuove il coordinamento del sistema regionale di orientamento permanente, in raccordo con l'ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche e formative, gli atenei, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, gli enti locali, le fondazioni, le associazioni e gli altri soggetti e partenariati attivi sul tema;

h) promuove il coordinamento del sistema degli operatori della formazione professionale in raccordo con gli operatori dell'orientamento, del lavoro e con le istituzioni dell'istruzione;

i) realizza e sviluppa il sistema informativo regionale nell'ambito del sistema informativo unitario nazionale delle politiche attive del lavoro;

l) istituisce presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento una sede di coordinamento tecnico cui partecipa l'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di garantire una gestione coordinata delle materie inerenti alle politiche del lavoro.


Capo II

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE POLITICHE

Art. 5.

Politiche per lo sviluppo delle competenze

1. La Giunta regionale definisce le politiche di sviluppo delle competenze negli ambiti dell'orientamento permanente di cui agli articoli 17 e 18, della formazione professionale di cui agli articoli da 19 a 27 e del lavoro di cui agli articoli da 35 a 51 con l'obiettivo di innalzare il livello di qualificazione delle persone, per accrescerne l'occupabilità a supporto della transizione dell'economia verso la sostenibilità e per il pieno utilizzo delle potenzialità delle tecnologie digitali.



2. La Giunta regionale per lo sviluppo delle competenze:

a) promuove la formazione professionale a sostegno delle scelte dei giovani e degli adulti;

b) sostiene le persone nel loro percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

c) favorisce, con azioni e strumenti di tipo anche preventivo, la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale;

d) promuove l'aggiornamento permanente dei lavoratori e dei cittadini.

3. La Giunta regionale attua, in forma coordinata con le politiche dell'istruzione, le politiche giovanili, le politiche per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la strategia per lo sviluppo delle competenze attraverso:

a) servizi per l'orientamento di adolescenti, giovani e adulti;

b) percorsi di formazione iniziale di livello secondario e terziario;

c) percorsi di formazione continua e permanente;

d) corsi di formazione regolamentata;

e) azioni di mobilità transnazionale;

f) tirocini di orientamento ed extracurricolari;

g) percorsi di apprendistato nelle sue diverse articolazioni;

h) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

Art. 6.

Politiche per l'occupazione

1. La regione indirizza le proprie politiche per l'occupazione, prioritariamente, alle fasce di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro quali i giovani e le donne, nonché ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori dipendenti o autonomi espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a causa di crisi aziendali, settoriali o territoriali.

2. La Giunta regionale adotta interventi combinati di politica attiva e passiva finalizzate al mantenimento e all'incremento dei livelli occupazionali anche attraverso il ricorso a forme di incentivazione alle imprese.

3. La Giunta regionale, in stretto raccordo con le politiche di sviluppo economico volte a contrastare le crisi aziendali, settoriali o territoriali, e ad attrarre gli investimenti, attua la strategia regionale per l'occupazione, principalmente, attraverso:

a) servizi per l'orientamento al lavoro e tra lavori;

b) servizi e politiche attive del lavoro;

c) interventi di contrasto alle crisi occupazionali;

d) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa nonché a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, del ricambio generazionale e della trasmissione di impresa;

e) incentivi all'assunzione;

f) percorsi di formazione per la specializzazione, la riqualificazione, la riconversione direttamente intesi all'inserimento e al reinserimento al lavoro dipendente e autonomo;

g) tirocini extracurricolari;

h) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

i) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

Art. 7.

Politiche per l'inclusione sociale

1. La regione persegue l'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati mediante azioni di orientamento permanente, formazione professionale e di politica del lavoro finalizzate a rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e a contrastare le disparità soggettive in una prospettiva di equità, definendone le modalità attuative anche sulla base dei principali indicatori sociali.

2. La regione attua interventi combinati di politica attiva, forme di sostegno al reddito a persone o a nuclei familiari, incentivazione alle imprese per l'inserimento lavorativo al fine di favorire l'inclusione sociale, lavorativa e l'autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche a causa di disabilità.

3. La Giunta regionale, in raccordo con le politiche sociali e di innovazione sociale, le politiche sanitarie, le politiche per l'immigrazione, le politiche di welfare abitativo, le politiche a sostegno dell'imprenditorialità a vocazione sociale, le politiche giovanili, attua la strategia per l'inclusione sociale, prioritariamente, attraverso:

a) servizi per l'orientamento permanente;

b) servizi e politiche attive del lavoro;

c) misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa;

d) incentivi all'assunzione;

e) agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

f) forme di sostegno al reddito;

g) percorsi di formazione dedicati o per l'accesso individuale a occasioni formative aperte alla generalità della popolazione;

h) tirocini di orientamento ed extracurricolari;

i) opere e servizi di pubblica utilità quali i cantieri di lavoro o altre forme previste da misure nazionali e regionali;


l) misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Art. 8.

Analisi dei fabbisogni

1. La Giunta regionale promuove e realizza in modo continuativo analisi sull'andamento del mercato del lavoro e dei flussi di scolarità.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, in forma coordinata con gli enti locali, con altri soggetti istituzionali e con il sistema camerale, promuove e realizza analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze professionali dei datori di lavoro, nonché dei fabbisogni formativi delle persone, anche in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



3. Le analisi di cui ai commi 1 e 2, realizzate anche avvalendosi dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES) e del sistema informativo di cui all'art. 16, nonché del supporto di enti specializzati, sono volte ad indirizzare i servizi e le politiche per il lavoro, formative e di orientamento verso le esigenze del tessuto economico regionale e delle persone.

Art. 9.

Quadro strategico triennale delle politiche

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 11 e previo parere della commissione consiliare competente, approva il quadro strategico triennale del sistema dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro entro il 30 novembre dell'anno precedente l'avvio del triennio di vigenza del medesimo.

2. Il quadro strategico triennale, con riferimento alle politiche per lo sviluppo delle competenze, per l'occupazione e per l'inclusione:

a) determina gli obiettivi da perseguire con l'esplicitazione di quelli di pertinenza dell'Agenzia Piemonte Lavoro, definendo le modalità generali per il monitoraggio e la valutazione del loro conseguimento ai sensi dell'art. 15;

b) definisce le strategie di intervento, in attuazione della programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della Giunta regionale, articolandole in base alle caratteristiche dei diversi territori di cui si compone la Regione e ai principali settori economico-produttivi;

c) stabilisce le risorse complessivamente disponibili per le diverse strategie di intervento di origine eurounitaria, statale e regionale;

d) individua i principi e i criteri di raccordo con le politiche della competitività del sistema economico e della coesione sociale.

3. Il quadro strategico triennale è suscettibile di revisione e aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 10.

Programmazione dei servizi e delle attività

1. La Giunta regionale, in coerenza con il quadro strategico triennale, previa consultazione della Commissione di cui all'art. 11, approva con valenza di norma pluriennale gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività.

2. Gli atti di indirizzo possono riguardare attività da realizzarsi anche oltre il periodo di durata del quadro strategico triennale.

3. Gli atti di indirizzo contengono:

a) la descrizione degli obiettivi da raggiungere, la loro declinazione in risultati attesi, compatibilmente con la loro natura, quantificati e monitorati per il tramite di appositi indicatori, le tipologie di azioni, percorsi, progetti e servizi da realizzare;

b) le specifiche necessarie all'emanazione degli atti per l'affidamento delle attività, compresi i criteri generali per l'istruttoria delle istanze, la valutazione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi e relative modalità di rendicontazione;

c) le forme di coordinamento, ove pertinenti, con le altre politiche, con particolare riferimento a quelle per la competitività del sistema economico e per la coesione sociale, nonché i relativi strumenti;

d) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli obiettivi descritti.

Art. 11.

Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, quale sede concertativa unica, la Commissione regionale di concertazione per le politiche dell'orientamento permanente, della formazione professionale e del lavoro, di seguito denominata Commissione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul quadro strategico e sugli atti di programmazione delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento permanente, di cui agli articoli 9 e 10, e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla presentazione del provvedimento alla Commissione, salvo casi di particolare urgenza, decorsi i quali la Giunta regionale può procedere con l'approvazione degli atti;

b) riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti alle materie oggetto della presente legge, con cadenza almeno semestrale, predisposti anche su propria proposta o in attuazione delle attività di monitoraggio e analisi realizzati dalla Giunta regionale o su incarico della medesima;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;


d) esamina e approva i progetti di contratti di formazione-lavoro nella pubblica amministrazione;

e) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, beni, lavori e opere ed evidenzia eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);



c) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);

e) il sindaco della Città metropolitana di Torino o suo delegato;

f) due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura e, comunque, svolge la sua attività fino all'insediamento della nuova. La partecipazione è a titolo gratuito.

5. La Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne definisce le modalità organizzative e di funzionamento.

6. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

7. Il presidente, anche su richiesta della Commissione, può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile e opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.

8. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 12.

Confronto con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità

1. Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una sede di confronto permanente con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale sul tema della disabilità, al fine di acquisire osservazioni e proposte in ordine ai principali provvedimenti da assumere sul tema del lavoro, dell'imprenditorialità, della formazione professionale e dell'orientamento permanente per le persone con disabilità e suggerimenti per l'implementazione delle politiche regionali.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di rappresentanza per l'individuazione delle associazioni e delle modalità organizzative per la sede di confronto permanente di cui al comma 1.

Capo III

GESTIONE CONTROLLO, VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI

Art. 13.

Modalità di realizzazione delle attività

1. Per il finanziamento e la realizzazione delle attività di orientamento permanente, formazione professionale e dei servizi al lavoro di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, lavoro e orientamento provvede attraverso:

a) il sostegno, attraverso l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) il ricorso alle procedure d'appalto, in applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. I soggetti che erogano le attività di orientamento permanente, formazione professionale e i servizi al lavoro devono essere accreditati ai sensi degli articoli 52 e 53 e individuati mediante procedure di selezione effettuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. Le procedure assicurano la necessaria continuità temporale, anche pluriennale, in connessione alla durata delle attività formative.

3. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta all'accreditamento, ulteriori specifici requisiti per l'erogazione delle attività, in relazione alle diverse tipologie di interventi.

4. I soggetti attuatori delle attività operano anche attraverso forme di relazione, stabili o temporanee, fra di essi e con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.


5. La regione non può erogare direttamente, mediante le proprie strutture, attività formative e di orientamento a eccezione di quelle rivolte ai propri dipendenti e ai soggetti attuatori delle politiche di cui alla presente legge, nell'ambito di azioni di qualificazione del sistema.

6. L'Agenzia Piemonte Lavoro può erogare attività di orientamento rivolte agli utenti attraverso i centri per l'impiego e attività formative rivolte esclusivamente ai propri dipendenti e agli addetti dei centri per l'impiego.

7. Il rapporto giuridico tra i soggetti beneficiari dei contributi e la regione è regolato da un atto di concessione dei contributi pubblici, anche seguito da atti di adesione, convenzioni o accordi.

8. La Giunta regionale può prevedere anticipi all'avvio dell'attività in quota percentuale ai contributi concessi per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, previa corresponsione di idonea garanzia con l'esclusione di quest'ultima per i soggetti pubblici.

9. La Giunta regionale può prevedere una quota di contribuzione a carico dei destinatari delle attività oggetto della presente legge la cui entità è definita unitamente alle modalità di corresponsione.



Art. 14.

Controlli

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita il controllo delle attività inteso quale verifica di conformità agli standard, di regolarità di svolgimento e di corretta gestione finanziaria e contabile e vi provvede avvalendosi di proprio personale, anche con il supporto di soggetti esterni specializzati, stipulando altresì protocolli di intesa con altre amministrazioni pubbliche.

2. Il controllo si realizza con modalità e strumenti diversificati e coerenti con le scelte organizzative regionali in modo da ricomprendere la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'erogazione delle azioni alle disposizioni contenute negli atti amministrativi e gestionali, la regolare gestione finanziaria, la rendicontazione periodica e finale delle spese.

3. Il controllo può essere effettuato anche presso le sedi dei soggetti attuatori.

Art. 15.

Monitoraggio e valutazione del sistema regionale integrato delle politiche

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio continuativo delle attività di orientamento permanente, di formazione professionale e dei servizi del lavoro secondo modalità rispondenti ai criteri e alle disposizioni delle norme che ne assicurano il finanziamento, nonché alle più generali esigenze conoscitive di cittadini, rappresentanze di interesse e amministratori.

2. Le risultanze del monitoraggio e di altre iniziative di analisi, studio e ricerca promosse dalla Giunta regionale costituiscono la base di conoscenza per la valutazione delle politiche di orientamento permanente, formazione professionale e delle politiche e dei servizi del lavoro, al fine di un miglioramento continuo nella programmazione delle attività e sono trasmessi alla Commissione di cui all'art. 11.

3. La Giunta regionale si avvale dell'IRES Piemonte, dell'Agenzia Piemonte Lavoro e di altri soggetti in possesso di competenze specialistiche in materia, operando anche in raccordo con le istituzioni nazionali preposte al monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale assicura la rilevazione e la valutazione delle performance degli operatori accreditati, tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto alla profilazione dell'utenza, e la pubblicazione dei relativi esiti, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e di promuovere e sostenere la partecipazione dei cittadini.

5. Le attività di monitoraggio e valutazione di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, comprendenti anche rilevazioni della soddisfazione dei partecipanti agli interventi, sono supportate dal sistema informativo di cui all'art. 16.

Art. 16.

Sistema informativo

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione istituisce il Sistema informativo formazione professionale, lavoro e orientamento permanente (SIFPLO) quale strumento per l'organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché per la programmazione, gestione, certificazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche attuate, nell'osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Il SIFPLO opera in connessione con il sistema informativo nazionale unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015, costituendone il nodo di coordinamento regionale e garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

3. Il SIFPLO è integrato con il sistema informativo regionale (SIRE), quale componente verticale dedicata alla gestione dei dati relativi alle materie di cui alla presente legge, e si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRE.

4. Nell'ambito del SIFPLO sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per l'erogazione dei servizi di competenza.

5. Presso la Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro è istituita la cabina tecnica di regia interna con i seguenti compiti:


a) garantire la gestione coordinata del SIFPLO, anche attraverso la disciplina delle funzioni in capo alla regione, all'Agenzia Piemonte Lavoro e al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte e la regolazione dei relativi rapporti;

b) valutare le esigenze di sviluppo e gestione dei servizi erogati dal SIFPLO;

c) monitorare l'andamento delle attività di sviluppo e gestione di cui alla lettera b);

d) individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.

6. La Giunta regionale disciplina la composizione della cabina tecnica di regia interna a cui compete la definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.



TITOLO III
ASSETTO ISTITUZIONALE E SERVIZI

Capo I

IL SISTEMA E I SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE

Art. 17.

Articolazione del sistema di orientamento permanente

1. La Regione promuove azioni finalizzate a:

a) sostenere l'acquisizione delle competenze di orientamento da parte di adolescenti, giovani e adulti per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte;

b) contrastare la dispersione scolastica;

c) favorire la conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro e delle professioni.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con specifiche linee guida e sono rivolte:

a) agli studenti iscritti ai cicli di istruzione e di istruzione e formazione professionale per sostenerli nelle scelte formative;

b) ai giovani qualificati, diplomati o laureati per orientarli nelle scelte professionali o indirizzarli verso percorsi formativi specialistici;

c) ai giovani e agli adulti che hanno abbandonato gli studi e che intendono rientrare nel sistema di istruzione o di formazione;

d) alle famiglie;

e) a chi è alla ricerca attiva di lavoro, in integrazione con i servizi al lavoro.

3. I soggetti che attuano le azioni di cui al comma 1 devono essere in possesso di accreditamento ai sensi all'art. 52.

4. I soggetti che chiedono l'accreditamento dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include l'orientamento tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:

a) risorse infrastrutturali e logistiche;

b) affidabilità economica e finanziaria;

c) capacità gestionali e risorse professionali;

d) efficacia ed efficienza;

e) relazioni con il territorio.

5. La regione promuove il sistema regionale dell'orientamento permanente, anche in forma coordinata con il sistema di orientamento scolastico e universitario, mediante il raccordo interistituzionale, la costituzione e la valorizzazione di reti territoriali funzionali alla programmazione integrata e al coordinamento dei diversi interventi, nonché la qualificazione continua dell'offerta regionale di orientamento mediante apposite azioni di sistema.

Art. 18.

Tirocini estivi di orientamento

1. L'offerta regionale include i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, secondo le indicazioni di età previste dalle norme statali in materia, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico in coerenza e continuità con i percorsi scolastici e formativi frequentati.

2. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento individua soggetti promotori, modalità e limiti di attivazione dei tirocini estivi di orientamento, la cui durata non può essere superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. Gli esiti dell'attività dei tirocini estivi di orientamento sono oggetto di monitoraggio.

Capo II

IL SISTEMA E I SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19.

Articolazione del sistema di formazione professionale

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono le seguenti tipologie formative:

a) i corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e le relative azioni di supporto, incluso il corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato di cui di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/2005, successivo al conseguimento del diploma professionale di IeFP;

b) i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) di cui al medesimo decreto e alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore);


c) altri corsi di formazione superiore e di alta formazione;

d) i corsi di formazione continua e permanente;

e) i corsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica;

f) i corsi di formazione regolamentata, specificamente orientati all'esercizio di una determinata professione;

g) le azioni intese a promuovere la mobilità transnazionale.



2. La regione promuove e incentiva la realizzazione, laddove opportuno, dell'attività formativa in modalità duale e prioritariamente in esercizio di apprendistato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. La regione, al fine di promuoverne la qualità, favorisce il raccordo del sistema di formazione professionale con i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dello sviluppo di competenze professionali innovative.

4. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per l'individuazione di imprese con capacità formativa presso le quali si realizza parte dell'attività di formazione in capo all'istituzione formativa o all'organismo di formazione.

5. La regione sostiene il coinvolgimento attivo delle imprese nella diffusione dell'apprendistato, nella formazione continua dei dipendenti e nelle altre forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le diverse forme dell'alternanza scuola-lavoro e i tirocini, e promuove forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento.

Art. 20.

Soggetti attuatori del sistema della formazione professionale

1. Si configurano quali soggetti attuatori delle attività di cui al presente capo le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), si considerano istituzioni formative gli enti senza scopo di lucro, accreditati dalla Regione, che possono attuare tutte le tipologie formative di cui all'art. 19, comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative), si considerano organismi di formazione gli enti accreditati dalla regione che possono attuare le tipologie formative di cui all'art. 19, comma 1, dalla lettera b) alla lettera g).

4. Gli organismi di formazione che attuano le tipologie formative di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) ed e), sono senza fini di lucro.

5. Per la realizzazione della tipologia formativa di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), le istituzioni formative applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

6. Gli organismi di formazione applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rap-

presentative a livello nazionale, o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore.

7. I soggetti che richiedono l'accreditamento di cui all'art. 52 per le attività di formazione professionale dispongono di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, se di natura privata, e di statuto o atto costitutivo che include la formazione tra le finalità e devono altresì garantire adeguati livelli di qualità e conformità rispetto ai seguenti criteri:

- a) risorse infrastrutturali e logistiche;
- b) affidabilità economica e finanziaria;
- c) capacità gestionali e risorse professionali;
- d) efficacia ed efficienza;
- e) relazioni con il territorio.

8. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'art. 52, può specificare ulteriormente la natura giuridica dei soggetti che accedono all'accreditamento, anche in relazione alle diverse tipologie formative.

9. Le istituzioni formative e gli organismi di formazione devono altresì possedere un'adeguata stabilità delle funzioni necessarie alla realizzazione delle attività formative, con un minimo di personale assunto con contratto di tipo subordinato e avere una quota dei ricavi derivante da attività di formazione.

10. La Giunta regionale, nel contesto della disciplina dell'accreditamento per le attività di formazione professionale di cui all'art. 52, declina i predetti requisiti anche in relazione alle diverse tipologie formative e le relative modalità di controllo, sentite le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative.

11. I datori di lavoro pubblici o privati anche in assenza di accreditamento possono realizzare, con finanziamenti regionali, azioni di formazione rivolte esclusivamente al proprio personale o finalizzate all'inserimento lavorativo presso le proprie sedi e la Giunta regionale specifica, negli appositi atti di indirizzo di cui all'art. 10, condizioni e modalità di attuazione.

Art. 21.

Istruzione e formazione professionale

1. La regione contribuisce ad assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, attraverso la programmazione di percorsi di qualifica e diploma professionale e azioni di supporto dei percorsi, mirate a promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale, l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie, nonché la conoscenza di almeno una lingua europea.



2. I percorsi di cui al comma 1, che assicurano altresì gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sono articolati in:

a) percorsi triennali, cui consegue una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'IeFP;

b) percorsi di durata quadriennale, realizzabili anche attraverso un corso annuale successivo alla qualifica professionale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

3. Le qualifiche e i diplomi di cui al comma 2, inseriti nel repertorio regionale delle qualificazioni, sono conformi alle figure professionali adottate a livello nazionale e declinate in profili regionali per rispondere alle esigenze espresse dal sistema produttivo territoriale.

4. La regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di IeFP, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, che può attuarsi mediante modalità di formazione duale, cofinanziamento delle attività di formazione, condivisione di competenze professionali, fornitura di attrezzature tecnologiche e laboratori, ospitalità di tirocinanti, assunzione in qualità di apprendisti dei partecipanti ai corsi.

5. Le istituzioni formative nel contesto della realizzazione dei percorsi di IeFP possono attivare forme di impresa formativa, secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

6. La regione sostiene progetti mirati rivolti ad adolescenti in carico ai servizi sociali o comunque a rischio di emarginazione sociale, volti a consentire l'inserimento o il reinserimento nei percorsi di cui al comma 2 ovvero nell'istruzione così da contrastarne la dispersione scolastica e formativa.

7. La regione sostiene altresì azioni per l'acquisizione dei titoli di cui al comma 2 da parte degli adulti, riconoscendo crediti formativi in relazione alle competenze acquisite.

8. I percorsi di IeFP sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi dell'art. 52 e, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, previo accreditamento regionale e nel rispetto degli standard formativi regionali.

9. La Giunta regionale definisce, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, le modalità per la realizzazione di percorsi di IeFP e per il rilascio delle qualifiche triennali e dei diplomi professionali in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, favorendone il raccordo con le istituzioni formative.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di accesso alle qualifiche e ai diplomi con interventi integrativi per gli studenti iscritti agli istituti professionali e i criteri per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP.

11. La Giunta regionale può sostenere appositi corsi annuali integrativi del diploma professionale al fine di accedere all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo del sistema dell'istruzione.

Art. 22.

Formazione tecnica superiore e alta formazione

1. La Giunta regionale promuove attività di formazione tecnica superiore dirette ad assicurare un'offerta formativa ampia, diversificata e rispondente ai fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socioeconomico regionale a favore di soggetti che desiderano acquisire competenze specialistiche finalizzate all'inserimento o alla progressione lavorativa.

2. La formazione tecnica superiore comprende:

a) i percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

3. I percorsi di cui al comma 2 possono essere svolti anche in apprendistato.

4. I percorsi ITS sono realizzati dalle fondazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari conformemente alla normativa nazionale.

5. I percorsi IFTS sono realizzati dai soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari, nel rispetto delle norme che regolano l'accesso ai corsi universitari.


6. La Giunta regionale può concorrere, nell'ambito di intese anche di livello nazionale, con gli atenei e il sistema della ricerca, alla definizione di un'offerta di formazione terziaria finalizzata alla creazione delle competenze necessarie per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, organizzativa e sociale e per l'internazionalizzazione del sistema economico regionale, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati, che conducono al conseguimento, anche in apprendistato, di titoli previsti dagli ordinamenti accademici o di competenze per attività di ricerca.

7. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di formazione superiore e alta formazione, in forma coordinata con le politiche regionali per l'università, la ricerca e l'innovazione, anche mediante programmi specifici volti a favorire processi di innovazione e ricerca.

Art. 23.

Formazione continua e formazione permanente

1. Allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale delle persone, di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, di migliorare la qualità e la mobilità del lavoro e di promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo, nonché per contribuire allo sviluppo delle competenze richieste dal sistema economico, la Giunta regionale promuove azioni di formazione continua e formazione permanente anche attraverso misure di sostegno alla partecipazione.



2. Le azioni di formazione continua di cui al comma 1 sono differenziate in relazione alla condizione occupazionale, nonché alla natura e al livello delle competenze da acquisire e sviluppare, riservando un'attenzione specifica alle persone a bassa scolarità e a rischio di obsolescenza professionale.

3. Nel promuovere l'offerta di cui al comma 2, la Giunta regionale, oltre ai criteri di rischio occupazionale o rafforzamento professionale, individua obiettivi legati all'innovazione del sistema economico e ai relativi fabbisogni di nuove professionalità, anche in raccordo con le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

4. Le azioni di formazione continua sono destinate ai lavoratori occupati, dipendenti o inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa, compresi gli apprendisti, nonché ai soci lavoratori di cooperative di lavoro, alle diverse forme di lavoro autonomo, ai coadiuvanti e ai titolari d'impresa e rientra nella formazione continua quella svolta dalle imprese e finalizzata all'inserimento diretto nell'organico aziendale.

5. Le azioni di formazione permanente, rivolte a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione occupazionale e dal titolo di studio, sono promosse anche attraverso un'offerta accessibile su iniziativa individuale e comprendono interventi finalizzati:

- a) all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
- b) alla specializzazione professionale;
- c) all'innalzamento del livello culturale e di promozione della cittadinanza attiva;
- d) al rafforzamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- e) allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione d'impresa;
- f) alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- g) alla transizione verde e digitale.

6. La Regione valorizza il coinvolgimento delle imprese nelle attività di formazione continua e formazione permanente, con particolare riferimento alle imprese con capacità formativa, promuovendone il partenariato con le istituzioni formative e gli organismi di formazione.

Art. 24.

Percorsi di formazione per categorie svantaggiate e soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e socioeconomica

1. I percorsi mirati alle categorie svantaggiate hanno l'obiettivo di favorirne l'accesso al mondo del lavoro e l'inclusione sociale e si articolano in percorsi di formazione e in azioni finalizzate ad agevolare l'adattamento di imprese e lavoratori ai cambiamenti in atto e a creare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sostiene interventi di formazione rivolti a:

- a) persone sottoposte a esecuzione penale;
- b) persone con disabilità;
- c) persone con problemi di dipendenza;

d) persone in carico ai servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi;

e) persone migranti;

f) altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione.

3. Gli interventi di cui al comma 2 di norma sono effettuati in maniera integrata con i servizi per il lavoro e per le politiche sociali.

Art. 25.

Formazione regolamentata

1. La Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 26.

Riconoscimento delle attività formative non finanziate

1. La Giunta regionale riconosce la conformità agli standard formativi di cui all'art. 56, comma 5, delle attività formative non finanziate dalla Regione, purché previste da specifiche disposizioni di legge oppure conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:


- a) essere accreditati ai sensi dell'art. 52;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi e i requisiti di ammissione degli allievi;
- c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo o la quantificazione e la provenienza di finanziamenti diversi dalle rette degli allievi;
- d) accettare il controllo regionale ai sensi dell'art. 14.

Art. 27.

Mobilità transnazionale

1. La Giunta regionale promuove corsi di formazione, tirocini, visite di studio ed esperienze di lavoro nei paesi dell'Unione europea, realizzati da istituzioni formative, organismi formativi, organismi di orientamento, operatori per i servizi al lavoro, in relazione alle diverse tipologie di azione.

2. Le azioni di mobilità transnazionale sono finalizzate a incrementare le possibilità di occupazione e a potenziare le competenze interculturali, lo sviluppo personale, la creatività e la cittadinanza attiva di giovani in formazione e di persone presenti sul mercato del lavoro e sono altresì finalizzate al potenziamento delle competenze del personale di enti pubblici e privati e a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese.



Capo III

IL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 28.

Agenzia Piemonte Lavoro

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse a essa attribuite dal bilancio regionale, svolge i compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione delle norme statali.

2. Lo statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia Piemonte Lavoro eroga i servizi e le misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, assicura i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) attraverso le proprie strutture territoriali, denominate centri per l'impiego e a tal fine provvede alla loro organizzazione e funzionamento e monitora l'efficacia ed efficienza dei servizi da essi prestati.

4. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, svolge attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro, nonché di supporto alle attività di programmazione regionale, collabora, per quanto di competenza, all'implementazione del sistema informativo regionale e degli strumenti funzionali alla gestione delle politiche e, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, esercita compiti di:

a) assistenza ai lavoratori e alle imprese, attraverso la rete degli sportelli EURES dei centri per l'impiego, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo;

b) ricerca e studio finalizzati all'innovazione dei servizi per il lavoro;

c) organizzazione di eventi e fiere per la valorizzazione delle iniziative regionali e per facilitare l'incontro dei giovani e dei soggetti svantaggiati con il mondo del lavoro, nonché di azioni promozionali, in coerenza con gli indirizzi del sistema regionale di orientamento permanente;

d) costruzione e gestione di reti territoriali con soggetti pubblici e privati, atte al miglior funzionamento del mercato del lavoro locale e all'aumento delle opportunità occupazionali per i destinatari delle politiche.

Art. 29.

Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

4. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le funzioni previste dallo statuto.

6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili.

7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

8. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

9. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 30.


Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro e programmazione delle attività

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro dispone di personale proprio e di dipendenti della regione in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

2. L'Agenzia Piemonte Lavoro adotta il piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e assume e gestisce il personale dipendente nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale, nel rispetto dei venti contratti collettivi.

3. All'Agenzia Piemonte Lavoro è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali, delle risorse finanziarie attribuite e del contingente di personale distaccato, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali.

4. La dotazione organica dell'Agenzia è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, che ne assicura la necessaria copertura finanziaria, anche per la quota relativa alla sostituzione del personale distaccato cessato dai ruoli regionali.



5. L'Agenzia Piemonte Lavoro conforma la propria organizzazione in modo da garantire che le sue funzioni siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità centrali, collegati alle proprie strutture periferiche territoriali, tenendo conto di dimensione e caratteristiche dei bacini del lavoro di riferimento.

6. L'inquadramento giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia Piemonte Lavoro è adeguato alle disposizioni relative ai dipendenti regionali.

7. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, di monitoraggio e valutazione, l'Agenzia Piemonte Lavoro ha facoltà di stipulare contratti e convenzioni con camere di commercio, università e altri enti qualificati e per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato in osservanza della normativa vigente, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività e resta altresì salva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nell'ambito delle attività e delle risorse dei programmi a gestione diretta della Commissione europea.

8. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni, l'Agenzia Piemonte Lavoro può stipulare convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati, ovvero supportare, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro.

9. L'Agenzia Piemonte Lavoro predispone un programma triennale delle attività, suscettibile di revisione e aggiornamento periodico, in attuazione degli indirizzi e obiettivi di cui all'art. 9, comma 2, approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, nonché, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

10. La Giunta regionale definisce altresì gli obiettivi del direttore e approva la relazione annuale dell'attività svolta, nonché gli atti di straordinaria amministrazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

11. In caso di soppressione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, il personale dell'ente medesimo viene trasferito alla regione o ad altro ente strumentale.

12. In caso di mutamento della personalità giuridica dell'Agenzia Piemonte Lavoro da cui consegue l'inapplicabilità del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, il personale della stessa ha facoltà di esercitare opzione di trasferimento presso la regione o altro ente strumentale.

Art. 31.

Sistema regionale dei servizi per l'impiego

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) centri per l'impiego, quali strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;

c) operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell'art. 54 allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale;

d) operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 53 per i servizi al lavoro;

e) agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 276/2003, accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego operano in una logica di collaborazione e complementarità, secondo modalità individuate nel quadro strategico triennale e nei conseguenti atti di indirizzo di cui all'art. 9.

3. La Giunta regionale promuove forme di raccordo tra il sistema dei servizi per l'impiego e i soggetti pubblici e privati che concorrono a migliorare l'efficacia dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a quelli rivolti a persone e famiglie svantaggiate, secondo una prospettiva di innovazione sociale, mediante azioni informative, progetti dedicati o contributi di diversa natura.

Art. 32.

Centri per l'impiego


1. I centri per l'impiego, in quanto strutture territoriali dell'Agenzia Piemonte Lavoro, costituiscono porta di accesso alle politiche del lavoro, perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

2. I centri per l'impiego sono strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive del lavoro e svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di un'occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europeo;



d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con le necessità di cura nei confronti di minori o di altri soggetti;

m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 150/2015, ovvero diversamente denominate e conformi alla normativa vigente.

3. I centri per l'impiego concorrono ad assicurare sul territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni fissati dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2015 e i servizi possono essere erogati in presenza o, laddove stabilito, anche attraverso modalità di erogazione a distanza.

4. La Giunta regionale può consentire, nell'ambito di specifiche misure di politica attiva del lavoro, la collaborazione tra i centri per l'impiego e gli operatori di cui all'art. 53, anche mediante specifici accordi, per rendere più tempestivo lo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dalla normativa statale.

5. I centri per l'impiego individuano, sulla base degli indirizzi regionali, sedi di confronto e procedure volte a favorire una collaborazione attiva e strutturata con le rappresentanze del mondo del lavoro, con le istituzioni e altri soggetti locali, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese, realizzare una regolare mappatura dei posti scoperti e agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro.

Art. 33.

Ruolo delle imprese

1. La regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese per il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva, la crescita dell'occupazione e del reddito.

2. La regione riconosce e valorizza il ruolo delle imprese sociali, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.

Art. 34.

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

1. La regione, allo scopo di garantire ai lavoratori l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità interregionale e transnazionale e lo scambio di esperienze in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento.

Capo IV

INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

Art. 35.

Politiche attive del lavoro

1. Le politiche attive per il lavoro sono costituite da un insieme di servizi, misure e strumenti per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo le possibilità di incontro tra la domanda e l'offerta, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard regionali.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono finalizzate al rafforzamento delle competenze e dell'occupabilità, all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e a favorire l'accesso all'occupazione per le persone più svantaggiate, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di supporto all'autoimpiego e alla creazione di impresa.

3. Per favorire l'accesso alle politiche di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere forme di sostegno al reddito di cui all'art. 51.

4. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:


a) disoccupati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) occupati con attività lavorativa di scarsa intensità, da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;

c) occupati a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015, ovvero in quanto coinvolti in procedure legate a situazioni di crisi aziendale;

d) tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione occupazionale, si attivano per la ricerca di lavoro secondo le specifiche stabilite dai dispositivi regionali, inclusi i detenuti a fine pena e le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

5. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano nel rispetto dei principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari, nonché della loro personalizzazione anche in base al profilo di occupabilità, alla condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con altre misure attivate a beneficio della stessa tipologia di cittadini e in osservanza delle norme nazionali sulla condizionalità.



Art. 36.

Misure di contrasto alle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale

1. La Giunta regionale, autonomamente o in concorso con gli enti locali e le parti sociali e in raccordo con le strutture ministeriali competenti, interviene a contrasto delle situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali, anche attraverso l'apertura di tavoli di crisi, con le seguenti modalità:

a) promuovendo la ricerca di tutte le possibili soluzioni atte a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;

b) promuovendo e sostenendo progetti specifici concordati con i rappresentanti datoriali e sindacali di riferimento diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità e immediatezza;

c) favorendo, ove sussistono le condizioni, l'acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti dell'impresa stessa costituendosi in società cooperativa.

2. La Giunta regionale e gli enti locali promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all'art. 35, comma 4.

3. I progetti di cui al comma 2 sono realizzati anche a seguito di accordi finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione di cui all'art. 11.

Art. 37.

Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

2. La Giunta regionale promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.

3. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e politiche sociali, relative alle istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 148/2015 nei termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 38.

Tirocini extracurricolari

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini extracurricolari formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento lavorativo, quali strumenti non costituenti rapporti di lavoro finalizzati a favorire l'acquisizione di competenze e a sostenere le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, che deve essere garante della regolarità e qualità del percorso, sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, pubblico o privato e si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità e gli strumenti di attuazione del tirocinio.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti, nonché la formazione su salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutor del soggetto promotore che coordina l'organizzazione e il programma del percorso di tirocinio e ne monitora l'andamento e un tutor del soggetto ospitante che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.

Art. 39.

Elementi qualificanti dei tirocini extracurricolari


1. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, definisce standard minimi di qualità in materia di tirocini al fine di qualificare l'istituto, in conformità con quanto previsto all'art. 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

2. La Giunta regionale:

a) stabilisce, a garanzia della qualità dei tirocini, la stipula di un progetto formativo di tirocinio che prevede una durata adeguata ad acquisire appropriate competenze anche attraverso un'esperienza pratica, nei limiti di quanto definito al comma 1;

b) prevede una definizione chiara degli obiettivi e delle modalità di apprendimento e di formazione allo scopo di facilitare la transizione dallo studio, disoccupazione o inattività al lavoro;

c) assicura il monitoraggio sull'andamento dei tirocini e la valutazione dei loro esiti, con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi post tirocinio;



d) assicura il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, compresa la tutela e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) prescrive che la convenzione stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte;

f) stabilisce un adeguato riconoscimento dei tirocini e una congrua indennità.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale e orientamento, al fine di rafforzare il principio del tirocinio quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo, attraverso un periodo di orientamento al lavoro e formazione in situazione, verifica e monitora i percorsi di tirocinio avviati, con particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti, nonché il regolare svolgimento del percorso formativo, per gli aspetti di propria competenza, anche in accordo con i servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

4. Le funzioni di vigilanza, il controllo ispettivo e la disciplina sanzionatoria sono concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dell'adozione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, che la Giunta regionale provvede ad attuare con apposita deliberazione.

Art. 40.

Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa

1. La regione favorisce, mediante la concessione di contributi, finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, nonché di servizi di accompagnamento e assistenza tecnica finalizzati anche al ricambio generazionale e alla trasmissione d'impresa, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e prevalente attività operativa in Piemonte.

2. La regione, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione di impresa di cui al comma 1, assicura l'integrazione con il sistema dei servizi per l'impiego, considerando altresì le iniziative in materia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzia di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;

b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;

c) le cause di inammissibilità, di revoca o di decadenza dai benefici concessi;

d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale;

c) alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;

d) alle altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

Art. 41.

Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la regione, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) sostiene, anche finanziariamente, progetti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché iniziative di welfare aziendale, proposti da imprese e da enti pubblici, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.


3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative delle imprese, nonché altre iniziative innovative, che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione e lo sviluppo dei percorsi di carriera.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, la Giunta regionale sostiene l'ampliamento dei servizi per l'infanzia e prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto a ottenere contributi per l'acquisizione dei servizi alla persona finalizzati alle attività di cura.

Art. 42.

Azioni positive e priorità negli incentivi

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle risorse finanziarie, dà priorità alle imprese e agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne, anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'art. 93 dello Statuto e delle consigliere di parità regionale e provinciali.



2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese e gli enti presentano progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle disposizioni per l'imprenditorialità e la creazione di impresa, dà priorità alle domande presentate da donne.

4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

Art. 43.

Invecchiamento attivo delle persone

1. La regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone in età avanzata, promuovendo la loro partecipazione alla vita economica e lavorativa, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La regione valorizza le esperienze formative, professionali e umane accumulate dalle persone nel corso della vita, promuovendo il loro patrimonio di relazioni e favorendo il trasferimento di conoscenze intergenerazionali.

3. La regione promuove politiche integrate per le persone in età avanzata, al fine di rimuovere gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale, favorire le pari opportunità e l'autodeterminazione, tutelare la dignità della persona.

4. La regione sviluppa interventi per favorire l'invecchiamento attivo, favorendo la ricollocazione e la permanenza nel mondo del lavoro dei lavoratori in età avanzata, anche attraverso percorsi di riqualificazione, orientamento e rimotivazione, nonché con azioni volte a migliorare la qualità del lavoro, ovvero con l'uso di strategie di innovazione sociale.

Art. 44.

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego promuovono presso le imprese le forme di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro e assicurarne un inserimento stabile e soddisfacente, anche attraverso iniziative di analisi delle mansioni previste e di identificazione dei compiti specifici.

3. La Giunta regionale, l'Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui agli articoli 12 e 12-bis della legge n. 68/1999, nonché all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle coopera-

tive sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro consorzi e nelle imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), nell'osservanza delle regole stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale promuove ulteriori forme di inserimento lavorativo per persone con disabilità difficilmente occupabili, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 45.

Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

1. È istituito, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative e dagli esoneri parziali di cui alla legge n. 68/1999 ed è utilizzato esclusivamente per le finalità indicate dalla legge stessa.

3. Per la gestione del Fondo, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) l'utilizzo di risorse per ulteriori iniziative e progetti;

c) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, privilegiando, ai fini di un inserimento stabile, l'idoneità del contesto organizzativo e ambientale, con particolare riferimento alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica e intellettiva;


d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

Art. 46.

Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, anche se non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone con disabilità coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.



3. Le agevolazioni possono essere integrative rispetto agli interventi previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lettera *b*), della legge n. 68/1999.

4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per quanto attiene le agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, stabilendo, fra l'altro:

a) le indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo;

b) le priorità riguardanti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica;

c) le indicazioni per l'attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, l'Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso i centri per l'impiego, può stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non sono direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti definiti da appositi atti regionali.

Art. 47.

Cantieri di lavoro e altri progetti di utilità pubblica

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale, nonché per agevolare la maturazione dei requisiti previdenziali dei soggetti di cui all'art. 35, comma 4, è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri di lavoro o in altri progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, da parte di comuni, di unioni di comuni o di altre forme associative, di organismi di diritto pubblico, così come definiti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, e di soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla regione.

2. L'attività di cantiere o di progetto di utilità pubblica può essere affiancata da servizi al lavoro e da azioni di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

3. Per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità gli enti promotori possono avvalersi di operatori economici privati con cui costituiscono appositi partenariati.

4. I soggetti ospitanti i lavoratori utilizzati nel contesto di cantieri di lavoro o altri progetti di utilità pubblica possono rivestire il ruolo di promotore dei progetti per sé e per altri soggetti o di utilizzatori nel contesto di progetti presentati da un soggetto promotore.

5. In una logica di integrazione con altri interventi di politica sociale, per persone in condizione di marginalità, la Giunta regionale promuove accordi con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, fermo restando il rapporto di pubblica utilità espresso a favore di un soggetto pubblico.

6. I partecipanti ai cantieri di lavoro o ad altri progetti di utilità pubblica non possono essere impiegati in sostituzione di personale di ruolo degli enti promotori o utilizzatori.

7. I cantieri e gli altri progetti di utilità pubblica hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, fatte salve motivate esigenze e, in tal caso, la durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

8. I cantieri di lavoro e gli altri progetti di utilità pubblica non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del cantiere o progetto in cui sono inseriti.

9. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di trentasei mesi successivi alla fine del cantiere, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.

10. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere e di progetto, le modalità e i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica, e la tipologia e l'entità degli altri costi ammissibili, inclusi i giorni di infortunio, nonché i giorni in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.

11. Al progetto di cantiere o di utilità pubblica è allegata la relativa documentazione riguardante il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


12. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

13. Gli enti promotori e utilizzatori procedono a selezionare i partecipanti tramite avvisi pubblici secondo le regole stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali di dettaglio.

Art. 48.

Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità, avviene mediante selezione pubblica di verifica dell'idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.



2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ('ISEE'), quello della condizione di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi in relazione alle disposizioni contenute dall'art. 16 della legge n. 56/1987.

Art. 49.

Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione

1. La regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito del Piemonte, e dei soggetti controllati e partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo e all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.

2. La regione promuove il ricorso alle procedure di appalto e a quelle di concessione riservate, come previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti operanti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvede alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 50.

Incentivi all'assunzione

1. La regione favorisce l'inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, che risultano svantaggiati ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, anche mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo all'assunzione ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della regione.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso agli incentivi, considerando quelli già riconosciuti dalle norme nazionali, così come le modalità operative con cui espletare i controlli tesi a verificare gli effettivi esiti occupazionali e il rispetto delle richiamate condizioni.

Art. 51.

Sostegno al reddito

1. La Giunta regionale ha la facoltà di destinare risorse per il sostegno al reddito a favore di lavoratori interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del lavoro e che si trovano in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare alle attività di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attuate dai centri per l'impiego regionali e dagli operatori accreditati per i servizi al lavoro, per l'orientamento e per la formazione professionale.

3. Gli strumenti e le modalità di accesso al sostegno al reddito e alle misure di politica attiva del lavoro sono definiti negli atti di indirizzo regionali.

4. Possono ottenere il sostegno al reddito i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sostegno al reddito può essere richiesto, fino a un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedono la decurtazione della stessa retribuzione.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con le misure nazionali di contrasto alla povertà e di promozione dell'occupazione.

TITOLO IV

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMENTO PERMANENTE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Capo I


QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI OPERATORI

Art. 52.

Accreditamento per l'orientamento permanente e la formazione professionale

1. Per accreditamento si intende l'idoneità a realizzare attività formative o di orientamento nel territorio regionale, finanziate con risorse pubbliche o di cui si chiede il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.

2. L'accREDITAMENTO regionale per la formazione professionale e l'accREDITAMENTO regionale per l'orientamento sono finalizzati a garantire la qualità dei rispettivi sistemi sulla base dei principi dell'Unione europea e nazionali in materia.



3. Con provvedimento da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente da rendersi entro trenta giorni, stabilisce:

a) la natura giuridica dei soggetti di cui all'art. 17 e all'art. 20, che possono accedere all'accreditamento, anche ai sensi degli accordi Stato-regioni e della normativa nazionale in materia di istruzione e formazione professionale;

b) i requisiti per l'accreditamento regionale delle istituzioni formative e degli organismi di formazione, nel rispetto di quanto indicato all'art. 20 e degli organismi di orientamento, nel rispetto di quanto indicato all'art. 17;

c) i requisiti per l'accreditamento regionale per l'offerta sussidiaria di IeFP degli istituti scolastici di istruzione professionale;

d) le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento della formazione professionale e di accreditamento dell'orientamento permanente e quello di accreditamento per i servizi al lavoro;

e) le modalità di istituzione dell'elenco dei soggetti accreditati con le relative sedi e le modalità di aggiornamento periodico.

Art. 53.

Accreditamento per i servizi al lavoro

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, si riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di politica del lavoro di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni e i compiti attribuiti in via esclusiva ai centri per l'impiego, indicati all'art. 32, comma 4;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. La Giunta regionale individua le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori pubblici e privati idonei a erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi e le misure di cui al comma 1, nel rispetto delle regole vigenti, degli indirizzi regionali, dei principi e criteri generali riportati all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori o delle persone in cerca di lavoro.

3. La Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento degli organismi di formazione, dell'orientamento e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003 e gli operatori accreditati su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale disciplina, in armonia con i requisiti per l'accreditamento nazionale definiti in attuazione dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015:

a) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati, evitando la duplicazione di requisiti e documentazione già previsti a livello nazionale, nella logica della semplificazione amministrativa;

b) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

c) le idonee forme di controllo;

d) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015;

e) i requisiti specifici e la tenuta di elenchi finalizzati a particolari target di utenza.

Art. 54.

Autorizzazione regionale per l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce autorizzazione il provvedimento mediante il quale si abilitano operatori, pubblici e privati, denominati anche agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 276/2003.

3. La Giunta regionale disciplina la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività e provvede alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro, così come definito ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003.

4. Per i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni o di altre forme associative, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto legislativo n. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.

5. Per i soggetti previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), dello stesso decreto.



Art. 55.

Aggiornamento e coinvolgimento degli operatori

1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la capacità del sistema di orientamento permanente, di formazione professionale e del lavoro, nonché per assolvere in maniera adeguata alle finalità definite dalla presente legge, istituisce una sede di confronto permanente con le associazioni degli operatori e promuove azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione dei diversi attori che operano in tali sistemi.

2. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentanza e provvede all'organizzazione del confronto.

3. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate ad assicurare un aggiornamento continuativo in ordine a norme, procedure, standard e qualunque altro dispositivo deputato a regolamentare il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1.

4. Le azioni formative rivolte a chi opera nel sistema della formazione professionale sono intese a promuovere l'innovazione didattica e organizzativa, anche per favorire un più pervasivo ricorso a strumenti e tecnologie digitali che supportano l'apprendimento anche a distanza, nonché, con particolare riferimento al personale docente, l'aggiornamento tecnico in coerenza con l'evoluzione delle competenze professionali richieste dal sistema economico e sociale e dall'innovazione tecnologica.

5. Le azioni formative rivolte a chi opera nell'ambito del sistema di orientamento permanente e per il sistema del lavoro sono tese a rinforzarne le competenze, con particolare attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro e a dispositivi operativi e tecnologie digitali di supporto al lavoro di équipe e di rete.

Capo II

STANDARD FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 56.

Repertorio regionale delle qualificazioni e standard formativi

1. La Giunta regionale definisce la struttura e le modalità di implementazione del repertorio regionale delle qualificazioni, parte integrante del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.

2. Il repertorio regionale delle qualificazioni, riferenziato al quadro nazionale delle qualificazioni e al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, è composto da profili e obiettivi formativi, descritti per competenze, e costituisce il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per la programmazione e progettazione didattica delle azioni formative.

3. Il repertorio è periodicamente aggiornato in base all'evoluzione dei fabbisogni di competenze professionali del sistema produttivo regionale, rilevati anche con il coinvolgimento delle parti sociali.

4. La Giunta regionale include e armonizza nel repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi le qualificazioni di cui all'art. 25.

5. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali, in particolare definendo:

a) gli standard di progettazione e di erogazione delle attività formative;

b) gli standard di valutazione e certificazione delle competenze acquisite e di riconoscimento dei crediti formativi;

c) le modalità di attestazione delle qualificazioni;

d) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alle prove finali e gli standard degli esami, fermo restando per i partecipanti l'obbligo di frequenza nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale;

e) le modalità di funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti;

f) le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche di settore, di cui la Giunta regionale può avvalersi per la definizione degli standard formativi, nonché l'importo del gettone di presenza per i componenti, nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa, d'intesa con le parti sociali, definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata.

7. La Giunta regionale, in attuazione di programmi e progetti specifici, definisce gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni.


Art. 57.

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. La regione è ente titolare per la certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale delle qualificazioni.

2. La regione, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, si avvale degli enti titolari, individuati secondo specifica normativa.

3. La Giunta regionale disciplina il sistema di certificazione assicurando i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto degli standard minimi previsti dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.



4. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

Capo III

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE IMPRESE

Art. 58.

Responsabilità sociale delle imprese

1. La regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La regione promuove percorsi di welfare aziendale, nonché la responsabilità sociale delle imprese, quali strumenti per aumentare la qualità del lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale, il raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne e per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e metodi di innovazione sociale.

3. La regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive, al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.

Art. 59.

Sistema di sicurezza e qualità del lavoro

1. La regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di salute, sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nell'ambito del quadro strategico triennale di cui all'art. 9, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori, alla prevenzione delle violenze e delle molestie e all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi a genere, età, provenienza, condizioni di svantaggio e disabilità dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.

3. La Giunta regionale:

- a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;
- b) promuove iniziative per prevenire lo sfruttamento e il fenomeno del lavoro irregolare;
- c) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'art. 11 volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro.

4. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette a individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.

5. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa degli esiti il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale entro il 31 marzo, alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché sul grado di avanzamento nella realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.


3. Ogni cinque anni la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:

- a) una descrizione complessiva delle modalità organizzative adottate, dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
- b) un quadro degli interventi realizzati;
- c) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge;
- d) una stima del contributo al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. La Giunta regionale utilizza anche le analisi e gli studi predisposti ai sensi dell'art. 15 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.



Art. 61.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il triennio 2023-2025 in euro 236.395.893,06, si fa fronte:

a) per la parte riferita ai fondi regionali per il triennio 2023-2025, per la somma pari a euro 108.503.813,29 già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un totale pari a euro 40.899.548,34 di cui euro 7.553.945,05 per l'anno 2023, euro 11.669.874,65 per l'anno 2024 ed euro 21.675.728,64 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.02 (Formazione Professionale) titolo 1, per un totale pari a euro 54.951.770,00 di cui euro 6.951.770,00 per l'anno 2023, euro 24.000.000,00 per l'anno 2024 ed euro 24.000.000,00 per l'anno 2025;

3. missione 15, programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo 1, per un totale pari a euro 9.600.000,00 di cui euro 8.800.000,00 per l'anno 2023 ed euro 800.000,00 per l'anno 2024;

4. missione 15, programma 15.03, titolo 2 (Spese in conto capitale), per un totale pari a euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 500.000,00 per l'anno 2025;

5. missione 15, programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1, per un totale pari a euro 1.252.029,95 di cui euro 110.000,00 per l'anno 2023, euro 402.029,95 per l'anno 2024 ed euro 740.000,00 per l'anno 2025;

6. missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1, per un totale pari a euro 317.000,00 di cui euro 200.000,00 per l'anno 2024 ed euro 117.000,00 per l'anno 2025;

7. missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo 1, per un totale pari a euro 479.000,00 di cui euro 119.000,00 per l'anno 2023, euro 180.000,00 per l'anno 2024 ed euro 180.000,00 per l'anno 2025;

8. missione 01, programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1, per un totale pari a euro 4.465,00 di cui euro 1.115,00 per l'anno 2023, euro 2.000,00 per l'anno 2024 ed euro 1.350,00 per l'anno 2025;

b) per la parte riferita ai cofinanziamenti regionali per il triennio 2023-2025 per la somma di euro 127.892.079,77, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, all'interno delle seguenti missioni e programmi:

1. missione 15, programma 15.01, titolo 1, per un totale pari a euro 6.770.736,00 di cui euro 3.385.368,00 per l'anno 2024 ed euro 3.385.368,00 per l'anno 2025;

2. missione 15, programma 15.04, titolo 1, per un totale pari a euro 121.121.343,77 di cui euro 37.891.983,74 per l'anno 2023, euro 39.387.061,34 per l'anno 2024 ed euro 43.842.298,69 per l'anno 2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 62.

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, fino all'approvazione degli atti di indirizzo di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le norme previgenti.


2. Fino all'approvazione del quadro strategico di cui all'art. 9, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo previsti all'art. 10 in coerenza con i documenti di programmazione regionale dei fondi della politica di coesione europea e dei documenti di programmazione generale della regione.

3. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 21, comma 5, continuano ad applicarsi gli indirizzi per l'attivazione di forme di impresa formativa, adottati in base alla normativa previgente.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 1 e 39 commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione degli articoli 38, 39, 40 e 41 della legge regionale n. 34/2008.

5. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 48, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni stabilite in relazione all'art. 16 della legge n. 56/1987.

6. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 52, comma 3, non si applicano gli articoli 17, commi 3 e 4, e l'art. 20 e continuano ad applicarsi gli articoli 5, 11 e 14 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), nonché le disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento adottate in base alla normativa previgente.



7. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 63, fino all'approvazione dei provvedimenti di cui agli articoli 53 e 54, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento e autorizzazione, adottate in base agli articoli 21 e 23 della legge regionale n. 34/2008.

8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di repertorio regionale delle qualificazioni, di standard formativi e di criteri generali e durata per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie di apprendistato, nonché gli indirizzi per la realizzazione di attività di formazione non riferite al repertorio regionale delle qualificazioni, adottate in base alla normativa previgente.

9. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 63, fino alla nomina della Commissione di cui all'art. 11, continua a operare la Commissione regionale di concertazione costituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 34/2008.

Art. 63.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 62, sono abrogati:

a) la legge regionale 24 dicembre 1984, n. 67 (Conseguimento patenti di mestiere);

b) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), fatto salvo quanto previsto all'art. 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;

c) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 21 (Modificazione dell'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');

d) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');

e) la legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');

f) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'art. 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 'Disciplina delle attività di formazione professionale', richiamato in vigore dall'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale');

g) legge regionale 21 maggio 1998, n. 13 (Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale', come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44);

h) legge regionale 14 aprile 2003, n. 8 (Disposizioni in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 'FSE');

i) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato);

l) gli articoli 75, 76 e 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");

m) la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 della medesima legge regionale e quanto previsto dall'art. 62, commi 4, 6, 7 e 9 della presente legge;

n) l'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

o) l'art. 55, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

p) l'art. 34 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

q) l'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse);

r) la legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 'Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro');

s) l'art. 57, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

t) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 64.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 novembre 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

24R00006



LEGGE REGIONALE 30 novembre 2023, n. 33.

Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 - Supplemento ordinario n. 3 del 30 novembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agevolazioni in materia di Irap per gli enti del terzo settore

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 82, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è prevista nelle seguenti misure:

a) azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 117/2017 pur rimanendo in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;

b) 2,9 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo;

c) 1,9 per cento per le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo;

d) 3 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo.

2. La modifica dell'attività rispetto a quella indicata al comma 1, lettera *a*), la migrazione in altra sezione del Runts diversa da quella prevista al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), nonché la cancellazione dal Runts comportano l'intera perdita di agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime *de minimis*, ai sensi dell'art. 88 del decreto legislativo n. 117/2017.

4. Le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) con norma regionale in periodi di imposta precedenti a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riconosciute, senza soluzione di continuità fino alla data di abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come disposto dall'art. 102, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 117/2017, alle organizzazioni iscritte nell'archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la loro iscrizione nel Runts.

5. Restano in vigore sino alla data dell'abrogazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, come disposto dall'art. 102, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 117/2017, le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e di cui all'art. 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

6. Ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere definito dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Restituzione di debiti dalla Società di committenza Regione Piemonte S.p.a.

1. L'importo complessivo dei debiti, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite con mandato senza rappresentanza che la Società di committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.a. restituisce alla regione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), è incrementato di euro 1.801.120,58.

2. La somma di cui al comma 1, è iscritta, per l'annualità 2024, in un apposito capitolo di entrata nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e, per pari importo, in un apposito capitolo vincolato di spesa nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 3.

Finanziamenti alle province per le opere di contenimento della diffusione della peste suina africana

1. Al fine di garantire la regolare gestione e manutenzione delle opere realizzate sul territorio piemontese dal Commissario straordinario alla peste suina africana, in attuazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina



africana “PSA”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, tenuto conto che le attività affidate al Commissario rivestono rilevante interesse regionale, in quanto incidenti su materie di propria competenza ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è istituito, per l’esercizio finanziario 2023, un nuovo capitolo di spesa denominato «Trasferimenti alle province per la gestione e la manutenzione di opere atte al contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA)», con uno stanziamento di euro 1.500.000,00, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 4.

Finanziamento del LIFE NatConnect2030, nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects

1. Per l’attuazione del progetto *LIFE NatConnect2030*, nell’ambito del Programma per l’ambiente e l’azione per il clima *LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects* per il periodo di programmazione 2024-2032, è autorizzata la compartecipazione regionale per un importo massimo di euro 590.800,00, da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2024 al 2032.

2. Il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al *LIFE NatConnect2030* avviene secondo quanto indicato nell’allegato A alla presente legge e tale riparto può essere rimodulato annualmente, sulla base dell’avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione stabilito nel programma medesimo, con provvedimento della giunta regionale.

3. La quota di compartecipazione a carico della regione, pari a euro 34.292,80 per l’esercizio 2024 ed euro 108.909,60 per l’esercizio 2025, è iscritta nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 5.

Ambulatori veterinari sociali

1. La regione, in attuazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 9 e 11 dello statuto, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e la tutela degli animali d’affezione, consolida presso le aziende sanitarie locali (Asl) le attività degli ambulatori veterinari sociali (Avs).

2. Gli AVS si annoverano tra le attività ordinarie all’interno dei dipartimenti di prevenzione delle Asl e garantiscono gratuitamente le verifiche sanitarie sugli animali d’affezione detenuti da utenti in carico al sistema dei servizi sociali piemontesi ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

3. Con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e funzionale di ciascuna Asl, sono assunti atti d’indirizzo e di programmazione per la conduzione e la diffusione delle attività svolte dagli Avs, in sinergia e a supporto della rete dei servizi sociali territoriali.

4. Per la contribuzione delle spese relative al consolidamento e alla conduzione degli Avs, è iscritto, in un apposito capitolo per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, uno stanziamento annuale pari a euro 120.000,00 nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 6.

Ambulatori sociali di oculistica

1. La regione, in attuazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 9 e 11 dello statuto, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, consolida su tutto il territorio piemontese la rete degli ambulatori sociali di oculistica, realizzati a cura dell’Associazione società per gli asili notturni Umberto I.

2. Tali ambulatori sono volti a promuovere un programma di prevenzione in ambito oculistico destinato alle persone vulnerabili, individuate anche tramite un lavoro di rete compiuto dagli attori sociali del territorio, sia pubblici sia privati.

3. Gli ambulatori operano grazie all’apporto di professionisti volontari, medici e paramedici, attraverso appositi protocolli d’intervento condivisi.


4. Agli oneri finanziari per la contribuzione delle spese relative al consolidamento e alla conduzione degli ambulatori su tutto il territorio regionale, previsti a partire dall’anno 2024 e pari a euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 7.

Centri high performance learning

1. La regione, in attuazione dell’art. 5 dello statuto, sostiene l’inclusione dei minori con fragilità cognitive, contribuendo al consolidamento di un sistema maggiormente strutturato nel fornire strumenti e risposte adeguate, quali luoghi di apprendimento e potenziamento per le fragilità cognitive.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere la diffusione su tutto il territorio piemontese di adeguate metodologie e luoghi, anche fisici, a disposizione della comunità educante e delle famiglie, per sostenere il più possibile, anche con il ricorso a metodologie e strumenti innovativi, la buona inclusione dei minori nei contesti scolastici, nonché effettive opportunità di apprendimento per gli stessi.



3. Il finanziamento annuale è volto a consentire alle associazioni del territorio regionale che, nel corso dell'ultimo biennio, hanno dato vita con il sostegno regionale ai primi quattro centri sperimentali *high performance learning* (HPL) di consolidare la propria attività ed esperienza a favore dei bambini e delle famiglie che si rivolgono ad essi, mettendo a disposizione, formazione, accompagnamento e strumenti e tecniche di apprendimento innovative.

4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, previsti in euro 100.000,00, per ciascun esercizio finanziario a partire dall'anno 2024, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 8.

Biblioteca virtuale per la salute del Piemonte

1. La regione, in attuazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 9 dello statuto, al fine di rivalutare la componente scientifica della medicina, consolida uno strumento indispensabile per la diffusione del sapere medico-scientifico, consistente nella Biblioteca virtuale per la salute del Piemonte (Bvs-P) e su di essa esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento.

2. La Bvs-P si annovera fra le attività ordinarie della struttura regionale competente per la materia sanitaria e offre un aggiornamento professionale, un supporto alla ricerca e un accesso omogeneo, semplice e tempestivo alle migliori evidenze disponibili in letteratura, per il personale operante nelle Asl e nell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa).

3. Le risorse bibliografiche presenti nella Bvs-P non devono essere acquistate dalle singole Asl.

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative e di funzionamento della Bvs-P e individua l'Asl incaricata della gestione unitaria della stessa, che può provvedere anche mediante azioni di partenariato con enti del terzo settore.

5. Gli oneri finanziari per la copertura delle spese relative all'espletamento della funzione di coordinamento sovrazonale, delle acquisizioni di risorse bibliografiche, acquisizione di beni strumentali, acquisizione delle risorse umane dedicate con formazione specialistica, catalogo, costi amministrativi e di gestione, sono stimati in euro 1.600.000,00 per ciascun esercizio finanziario del triennio 2023-2025.

6. La spesa per ciascun esercizio finanziario 2023-2025 di cui al comma 5 trova copertura per pari importo mediante lo stanziamento già iscritto in bilancio con medesima finalità nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 9.

Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario

1. Al fine di estendere gli interventi previsti per l'anno finanziario 2023 e 2024 in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), lo stanziamento della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.07 (Diritto allo studio), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, è incrementato di euro 13.000.000,00 per l'annualità 2023 e di euro 10.000.000,00 per l'annualità 2024.

Art. 10.

Ristoro dei danni ai privati a seguito di eventi calamitosi

1. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti della disponibilità di bilancio, ad erogare contributi a favore dei residenti in Piemonte, proprietari di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati in occasione di eventi calamitosi occorsi nel territorio piemontese e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).


2. La giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi e per la presentazione delle relative domande.

3. Al fine di fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l'annualità 2023 in euro 500.000,00, è istituito un apposito capitolo allocato nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale addetto alla sistemazione idraulico-forestale

1. Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle calamità naturali e del rischio idrogeologico in Piemonte, la regione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, procede alla stabilizzazione, previo colloquio selettivo, degli operai forestali in servizio presso la regione a seguito delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), assunti a tempo determinato per almeno trentasei mesi anche non continuativi negli ultimi otto anni precedenti alla data del 31 dicembre 2023.



2. Le assunzioni sono disposte a tempo pieno e a tempo parziale, secondo quanto stabilito nel piano triennale dei fabbisogni del personale regionale addetto alla manutenzione idraulico-forestale per il periodo 2024-2026, approvato dalla giunta regionale e nel rispetto dei limiti di capacità assunzionale e di spesa.

3. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 2, stimata per l'esercizio 2024 in euro 828.070,41, si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 12.

Realizzazione e mantenimento del sistema informatico per la gestione in via telematica della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui alla legge regionale n. 28/1999

1. Alla copertura delle spese per la realizzazione e il funzionamento degli applicativi informatici di cui all'art. 11.4, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), si fa fronte con le risorse, pari ad euro 264.960,16 per l'esercizio 2023 ed euro 186.852,02 per l'esercizio 2024, già stanziati per la medesima finalità nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e con le risorse, pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2023, appositamente iscritte nella Missione 01, Programma 01.08, Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 13.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno

1. Gli oneri in conto capitale previsti dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) sono incrementati per l'annualità 2024 di euro 1.000.000,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 14.01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 14.

Disposizioni per l'attuazione dei percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di gravidanza

1. Gli oneri di spesa corrente previsti dall'art. 14 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di gravidanza) sono incrementati per l'annualità 2024 di euro 1.200.000,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), Titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 15.

Iniziativa per la sicurezza stradale e la formazione in materia di guida sicura per i neopatentati

1. La regione promuove e sostiene, per il biennio 2023-2024, un'iniziativa di formazione in materia di guida sicura sul territorio regionale, a favore dei neopatentati residenti in Piemonte, che hanno conseguito la patente di guida di tipo B dopo il 1° gennaio 2019, ascrivibili a categoria ad alto rischio di incidentalità nell'ambito del Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022, n. 13.

2. Ai neopatentati che intendono partecipare all'iniziativa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 75 per cento del costo della formazione prevista, con una compartecipazione alla spesa per un importo massimo di euro 50,00 a persona, da versare alla regione.


3. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e definisce annualmente l'importo della compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti partecipanti, entro i limiti di cui al comma 2.

4. Il gettito derivante dalla compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti partecipanti di cui al comma 2 di competenza della regione, stimato complessivamente in euro 125.000,00, è iscritto in entrata per euro 62.500,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024 in un capitolo da istituire nell'ambito del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti) e stanziato, per il medesimo importo e per le medesime annualità, in un apposito capitolo di spesa nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, il cui utilizzo è condizionato all'accertamento e incasso delle entrate collegate.

Art. 16.

Salone internazionale del libro di Torino

1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone internazionale del libro di Torino, è iscritto, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, da erogare alla Fondazione circolo dei lettori con sede in Torino, quale ente che programma e gestisce la manifestazione Salone internazionale del libro di Torino.



Art. 17.

Realizzazione del Museo regionale degli alpini

1. Allo scopo di preservare il patrimonio storico e culturale di cui è portatore il Corpo degli alpini, la regione promuove la realizzazione del Museo regionale degli alpini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere i necessari atti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio individuato per la realizzazione del Museo, dandone successiva comunicazione alla commissione consiliare competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'annualità 2024, si provvede mediante l'iscrizione di apposito stanziamento a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

4. Gli oneri di cui al comma 3, per l'annualità 2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'art. 36.

Art. 18.

Organizzazione della Grande partenza del Giro d'Italia 2024 in Piemonte

1. La regione promuove l'evento ciclistico internazionale Grande partenza del Giro d'Italia 2024 in programma in Piemonte nel mese di maggio 2024 e, al fine di acquisire dal soggetto organizzatore in esclusiva della competizione i servizi di realizzazione delle tappe piemontesi e di promozione turistica, culturale e sportiva del territorio regionale, stabilisce una spesa massima di euro 8.052.000,00.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 8.052.000,00 in un apposito capitolo nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 06.01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per un importo pari a euro 4.052.000,00 per l'annualità 2024 e pari a euro 4.000.000,00 per l'annualità 2025.

Art. 19.

Riqualficazione del comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio

1. La regione, al fine di consentire al Comune di Macugnaga di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica inerente la riqualficazione, lo sviluppo e la gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio, concede un contributo straordinario di euro 400.000,00, da erogare previa stipula di apposito accordo di programma.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'iniziativa di cui al comma 1, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2023 con l'iscrizione della spesa in un apposito capitolo di nuova istituzione nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 06.01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spesa in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 20.

Progetto Migralp

1. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, sostiene il Comune di Bardonecchia mediante trasferimenti correnti nella realizzazione di interventi destinati alle operazioni di primo soccorso e di assistenza straordinaria a favore di migranti fermati in frontiera, relativi al progetto Migralp.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari a euro 150.000,00 per l'anno 2023, in termini di competenza e cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 21.

Realizzazione e manutenzione del monumento in ricordo delle vittime dell'Heysel a Torino

1. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, sostiene la Città di Torino mediante spese in conto capitale nella realizzazione sul proprio territorio e nella manutenzione del monumento in ricordo delle vittime dell'Heysel.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 1.


3. Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2024, in termini di competenza, da iscriversi su apposito capitolo di spesa in conto capitale di nuova istituzione nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 06.01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 22.

Contributi per l'acquisto di attrezzature o mezzi d'opera per le attività di sgombero neve e antighiaccio nelle aree montane

1. La regione riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane, dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione eroga contributi a favore dei comuni montani piemontesi per l'acquisto di attrezzature o mezzi d'opera per le attività di sgombero neve e antighiaccio, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di domande di contributo vigenti per la medesima finalità.



3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede con le risorse già iscritte con medesima finalità all'interno della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 23.

Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale Acli

1. Al fine di consentire la realizzazione di attività di promozione sociale, è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo a circoli Acli per le attività di promozione sociale.

2. Gli oneri, di cui al comma 1, per l'annualità 2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'art. 36.

Art. 24.

Contributo regionale ai World Skate Games 2024 - Mondiali di hockey su pista della Federazione italiana sport rotellistici

1. La regione promuove la quarta edizione dell'evento sportivo internazionale *World Skate Games* assegnato alla Federazione italiana sport rotellistici e, al fine di sostenere l'organizzazione delle competizioni di *hockey* pista in programma a Novara nel mese di settembre 2024, concorrendo alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo straordinario massimo pari a euro 800.000,00.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto, per l'annualità 2024, uno stanziamento straordinario di spesa di euro 800.000,00 in un apposito capitolo nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 06.01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 25.

Contributo straordinario per gli interventi d'investimento sul compendio immobiliare di proprietà regionale denominato «Tenuta Spazzacamini»

1. All'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, (Anffas) Valsesia, è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 200.000,00 per l'annualità 2024 per gli interventi d'investimento sul compendio immobiliare di proprietà regionale denominato «Tenuta Spazzacamini», sito nel territorio dei Comuni di Grignasco e Prato Sesia, destinato a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di *handicap*.

2. Per il contributo di cui al comma 1 è iscritto uno stanziamento, di competenza e cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 26.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2003

1. All'art. 5, comma 2, lettera *g*), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), sono infine aggiunti i seguenti periodi:

«per l'anno di imposta 2024, la tassa automobilistica non è dovuta per i veicoli per i quali decorreva l'obbligo di pagamento in misura ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e a un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL; per i veicoli ibridi benzina/elettrico che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale, per l'anno di imposta 2024, il pagamento della tassa automobilistica è ridotto in misura pari al 50 per cento.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 9.200.000,00 per l'annualità 2024 nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, iscritto in spesa nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. All'art. 5, comma 2, lettera *h*), della legge regionale n. 23/2003, le parole «iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti «iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente».

Art. 27.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 64 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Agli oneri per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali, stimati per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 in euro 300.000,00 per ciascuna annualità, si provvede con le dotazioni da iscrivere in un apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 08.01 (Urbanistica e assetto del territorio), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2-ter. La giunta regionale, informate le commissioni consiliari competenti e con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le finalità di cui al comma 2-bis.»



Art. 28.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 19/2014*

1. L'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Fondo per lo sviluppo delle start up innovative piemontesi*). — 1. È costituito presso Finpiemonte S.p.a. il Fondo per lo sviluppo delle *start up* innovative piemontesi.

2. Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.a. è soggetto gestore del Fondo.

3. Con il Fondo, di cui al comma 1, sono supportate finanziariamente le *start up* innovative aventi sede legale e operativa in Piemonte nei cinque anni successivi all'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro imprese.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo, di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2024-2025 complessivamente in euro 450.000,00, in termini di competenza, suddivisi in euro 225.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 225.000,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con l'iscrizione della spesa in un apposito capitolo di nuova istituzione nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 11/2018*

1. All'art. 26, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «degli istituti culturali di rilievo regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2018 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 6/2022*

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024) è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, previsti a partire dall'anno 2024 in euro 30.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.».

Art. 31.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 18/2022*

1. All'art. 6, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024), dopo le parole «di cui all'allegato A alla presente legge» sono aggiunte le seguenti «e il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSP 2023-2027 della regione, di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022».

Art. 32.

*Abrogazione dell'art. 12
della legge regionale n. 18/2022*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 18/2022 è abrogato.

Art. 33.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 19/2023*

1. L'art. 6 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 19 (Norme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regione) è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Norma finanziaria*). — 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alle spese per le cure sanitarie domiciliari erogate fuori regione, stimate in euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2023-2025.».

Art. 34.

*Sostituzione dell'allegato A
alla legge regionale n. 21/2023*

1. L'allegato A, di cui all'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2023, n. 21 (Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023), è sostituito dall'allegato B alla presente legge.



Art. 35.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 23/2023*

1. All'art. 6, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico) le parole «ente gestore del geoparco Sesia-Val Grande» sono sostituite dalle seguenti «Ente parco nazionale della Val Grande».

Art. 36.

*Variazione allo stato di previsione delle entrate
e delle spese e schemi di bilancio allegati*

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.

2. Sono, inoltre, approvati i seguenti allegati:

a) il quadro generale delle variazioni di entrata e spesa per titoli e il quadro riassuntivo aggiornato delle entrate e delle spese per titoli, per gli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

b) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

c) il prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

d) il prospetto aggiornato dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (allegato 6);

e) la variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere per le entrate e le spese (allegato 7).

Art. 37.

Norma finanziaria

1. I nuovi oneri previsti a carico degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in termini di competenza e cassa, di cui all'art. 36.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 30 per gli esercizi successivi al 2025, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 novembre 2023

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

(Omissis)

24R00007

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 gennaio 2024, n. 1-7/Leg.

Regolamento per il conferimento di un'onorificenza straordinaria agli operatori della polizia locale che si sono distinti durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid - 19.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige del 1° febbraio 2024, n. 5 Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, «Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale» che prevede in capo al Presidente della Provincia la possibilità di erogare decorazioni per meriti speciali;



Vista la deliberazione n. 35 del 19 gennaio 2024 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento per il conferimento di un'onorificenza straordinaria agli operatori della polizia locali che si sono distinti durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia Covid - 19;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri per il conferimento

L'onorificenza, consistente in un distintivo rappresentato da un nastrino e in un attestato di merito, è conferita agli operatori di polizia locale di ogni ordine e grado, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020, abbiano prestato servizio effettivo durante l'emergenza sanitaria compresi gli operatori in servizio presso le centrali operative che si siano distinti per dedizione e professionalità.

In segno di riconoscenza è conferito un attestato di merito a tutti i corpi e i servizi del Trentino.

Art. 2.

Procedura per il conferimento

Il conferimento del distintivo rappresentato da un nastrino e dell'attestato di merito sono contestuali.

L'onorificenza è conferita dal rappresentante legale dell'ente di appartenenza dell'operatore su proposta del comandante della polizia locale.

Gli oneri sono a totale carico dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

Conferimento attestato di merito a Corpi e Servizi che operano in Trentino

Il Presidente della Provincia assegna in segno di riconoscenza un diploma di benemerenzza a tutti i corpi e in servizi del Trentino.

Il conferimento dell'attestato avverrà nel corso della giornata provinciale della Polizia locale che si terrà il 22 gennaio 2024 a Baselga di Piné.

Art. 4.

Nastrino «Covid-19»

Nastrino assegnato agli operatori che abbiano prestato servizio durante emergenza Covid.

Il nastrino misura 35 mm di base per 10 mm d'altezza e è formato da bande verticali colore rosso su sfondo oro. Sulla parte centrale del nastrino è riprodotto lo stemma della Provincia di colore rosse e nero.



Il Presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il Presidente: FUGATTI

24R00119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 febbraio 2024, n. 3-9/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 15 febbraio 2024, n. 7 Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 3-ter del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg che prevede che per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado la valutazione dei titoli artistico-professionali nella predisposizione delle graduatorie di Istituto sia effettuata dalla commissione prevista dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione dell'art. 92 della legge provinciale sulla scuola, (decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2014, n. 11-13/Leg.) sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla Giunta provinciale;



Ritenuto opportuno modificare ed integrare le tabelle di valutazione dei titoli artistico-professionali relative alle graduatorie di strumento musicale, tecnologie musicali e discipline coreutiche, allineando il processo di formazione delle graduatorie trentine, per dette classi di concorso, a quello statale, in particolare a quanto previsto nei bandi nazionali per la definizione delle cd graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (si veda da ultimo l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022);

Dato atto che tali modifiche comportano lo snellimento e la semplificazione della procedura di valutazione dei titoli artistico-professionali, che viene ricondotta al sistema di valutazione dei restanti titoli culturali e professionali indicati nel bando, con maggior oggettività ed equità dell'intero processo valutativo;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 99 di data 2 febbraio 2024 recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))».

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3-ter del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg

1. Il comma 3 dell'art. 3-ter del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

Il presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00132

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2023, n. 19.

Disciplina della coltivazione di sostanze minerali.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 - Sez. gen.*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «sostanza minerale» le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili;

b) «coltivazione» qualsiasi attività per la coltivazione delle sostanze minerali;

c) «lavorazione» la vagliatura, la frantumazione, la macinazione, la comminazione e il lavaggio di sostanze minerali nonché tutte le attività correlate, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, comma 6;

d) «impianti mobili» impianti modulari non fissi impiegati per la coltivazione e lavorazione di sostanze minerali ai sensi del presente articolo;

e) «impianti fissi» tutti gli altri impianti destinati alla coltivazione e lavorazione delle sostanze minerali ai sensi del presente articolo;


f) «infrastrutture» le strade, piazze, condutture e simili;

g) «edifici» le costruzioni destinate alla produzione, alla lavorazione, allo stoccaggio, alla manutenzione, all'amministrazione, ai servizi igienici e alle attività prescritte dalla legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la coltivazione di sostanze minerali. Le norme della presente legge si applicano a tutte le cave, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione per la coltivazione di sostanze minerali ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, e successive modifiche.



2. Sono esclusi l'escavazione di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, così come il prelevamento di materiale sassoso ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

3. Non sono ammesse nuove domande per la coltivazione di torba.

Art. 3.

Coltivazione di sostanze minerali

1. La coltivazione delle cave per l'utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l'utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione.

2. Con la domanda è obbligatorio fornire quanto segue:

a) un'attestazione della necessità della quantità di materiale richiesta, tenuto conto delle autorizzazioni già concesse per lo stesso tipo di risorsa nel territorio della comunità comprensoriale interessata;

b) la prova della presenza della quantità e della qualità di risorsa richieste;

c) l'indicazione se le zone tutelate presenti sul territorio comunale sono interessate dall'attività estrattiva.

3. Nell'ambito della procedura di autorizzazione viene definito il corretto ripristino dell'area di coltivazione. Questo può avvenire anche gradualmente, ma deve essere in ogni caso completamente concluso entro la scadenza dell'autorizzazione.

4. Ai fini di una gestione sostenibile dell'area di coltivazione, le vie di trasporto alle zone di lavorazione devono essere le più brevi possibili. Sulle aree di coltivazione con impianti di lavorazione può essere lavorato materiale inerte o materiale da escavazione proveniente anche da altre cave, gallerie, fiumi, torrenti, frane oppure da altre aree colpite da eventi naturali eccezionali. Il luogo di provenienza dei materiali deve distare al massimo 15 chilometri dall'impianto. In casi motivati di interesse pubblico è ammissibile anche la lavorazione di materiale proveniente da distanze maggiori.

Art. 4.

Presentazione e istruttoria della domanda

1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere da imprese che possiedono i requisiti tecnici, economici-finanziari e che operano nel campo della produzione di materiali da costruzione minerali, a condizione che siano autorizzate dai proprietari dei terreni. I requisiti e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

2. L'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune nel quale si intende svolgere la coltivazione e informa i comuni interessati dall'attività di coltivazione. La commissione comunale per il territorio ed il paesaggio dei predetti comuni, può

esprimere un parere entro 30 giorni. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Scaduto tale termine la domanda è sottoposta, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche, a verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Conferenza di servizi in materia ambientale. L'amministrazione comunale informa i cittadini della domanda di coltivazione pubblicandola sull'albo pretorio digitale.

Art. 5.

Autorizzazione alla coltivazione

1. Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione da parte del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere è il parere positivo dell'ufficio provinciale competente per le valutazioni ambientali oppure la delibera della Giunta provinciale, adottata sulla base della valutazione di impatto ambientale.


2. La durata dell'autorizzazione è definita tenendo conto del comprovato fabbisogno dell'attività estrattiva, del volume stimato del materiale sfruttabile del giacimento, con indicazione della tipologia, della quantità e della qualità del materiale, nonché del volume annuo dichiarato di materiale da estrarre. La tipologia, la quantità e la qualità del materiale sono stabilite con regolamento di esecuzione. L'autorizzazione alla coltivazione di cave ha una durata massima di 20 anni, a partire dall'inizio dell'attività. In caso di estrazione sotterranea, l'autorizzazione può essere concessa per una durata massima di 25 anni.

3. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato anche il disciplinare con le norme di comportamento per l'esercizio della cava.

4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell'autorizzazione, la durata dell'autorizzazione, tenuto conto dell'entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all'esercizio della cava.

5. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al comune nel quale si svolge la coltivazione. Il comune rilascia il permesso di costruire ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, relativamente agli impianti, agli edifici e alle infrastrutture comprese nel progetto che soggiacciono all'obbligo del permesso di costruire e che si trovano al di fuori di una zona rossa in base al piano delle zone di pericolo.

6. La realizzazione e l'esercizio di impianti diversi da quelli indicati nel comma 5 per la lavorazione di materiali, nonché gli impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e gli impianti di riciclaggio di materiali da costruzione e demolizioni sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia o in zone produttive ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, purché tali opere o impianti siano previsti nel piano di attuazione. Fanno eccezione gli impianti e le infrastrutture mobili temporanee interni ai cantieri.



7. L'attività estrattiva deve essere avviata entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione. Per le autorizzazioni funzionali alla realizzazione di opere di interesse pubblico e vincolate a prescrizioni temporali, i titolari delle autorizzazioni possono chiedere, con specifica motivazione, la proroga dell'avvio dei lavori.

8. In caso di rigetto della domanda, la ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere comunica al/alla richiedente i motivi del diniego e ne dà notizia al comune territorialmente competente.

Art. 6.

Proroga dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui ricorrano particolari motivi di pubblico interesse per la tutela di beni costituzionalmente protetti, l'autorizzazione può essere prorogata fino ad un massimo di 6 anni. Il relativo provvedimento viene trasmesso al comune territorialmente competente.

Art. 7.

Trasferimento dell'autorizzazione

1. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere il subentro nella titolarità dell'autorizzazione. Dalla data del trasferimento il soggetto successore subentra in tutti gli obblighi stabiliti nell'autorizzazione originaria.

2. L'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere verifica i requisiti tecnici ed economici dei soggetti interessati. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente autorizza quindi il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione. Il relativo provvedimento è trasmesso al comune territorialmente competente.

3. Ferma restando la titolarità dell'autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del/della titolare, l'esercizio della cava può essere ceduto a terzi.

Art. 8.

Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori

1. Nel provvedimento di autorizzazione è stabilito l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il/la richiedente ha l'obbligo di prestare all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell'inizio dei lavori. La garanzia è prestata per la regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico e ambientale, nonché per risarcire i danni derivanti alla collettività o a terzi dall'esercizio della cava. Tale importo, che deve essere aggiornato in base all'indice ISTAT ogni dieci anni, viene fissato su proposta della Conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato VIA, tenuto conto del volume autorizzato di materiale coltivabile e delle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.

2. Le modalità per il deposito e lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Limitazione e revoca dell'autorizzazione

1. Il direttore/La direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere revoca l'autorizzazione, se vengono meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, in caso di inosservanza dell'art. 5, comma 7, o qualora l'esercente della cava, nonostante sia già stato diffidato, non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. La revoca è comunicata al/alla titolare dell'autorizzazione, all'esercente e al comune territorialmente competente.

2. Fatti salvi i motivi di interesse pubblico o comunque non imputabili al/alla titolare dell'autorizzazione, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre la limitazione o la revoca dell'autorizzazione, se il cronoprogramma di estrazione approvato viene disatteso in modo sostanziale per almeno due anni consecutivi. La limitazione o la revoca è comunicata al/alla titolare, all'esercente e al comune territorialmente competente.

3. L'autorizzazione è revocata anche in caso di grave violazione di legge in materia ambientale. La revoca è comunicata al/alla titolare dell'autorizzazione, all'esercente e al comune territorialmente competente.

4. La Giunta provinciale può revocare in ogni momento l'autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilità. La revoca è comunicata al/alla titolare dell'autorizzazione, all'esercente e al comune territorialmente competente.

Art. 10.

Obblighi del/della titolare dell'autorizzazione

1. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava è obbligato/a a comunicare all'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere i dati statistici e tecnici e a fornire tutte le informazioni e chiarimenti richiesti in merito ai dati forniti. Le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

2. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava è tenuto/a in solido con l'esercente a risarcire ogni danno derivante alla collettività o a terzi dall'esercizio della cava, altrimenti l'autorizzazione può essere sospesa fino al risarcimento dei danni.

3. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava è tenuto/a a ripristinare l'area di cava in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione.

Art. 11.

Obblighi dell'esercente

1. L'esercente e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici devono svolgere il proprio lavoro con diligenza e sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria, delle prescrizioni contenute nel disciplinare dell'autorizzazione e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



2. L'esercente deve mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Art. 12.

Onere di coltivazione

1. Il/La titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava versa al comune nel cui territorio si svolge l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività e per l'uso delle risorse naturali.

2. Con regolamento di esecuzione sono determinati le misure di compensazione ambientale, le modalità di pagamento dell'onere di coltivazione e il suo utilizzo nonché, d'intesa con il Consiglio dei comuni, l'ammontare dell'onere di coltivazione. L'onere di coltivazione comprende tutte le misure di compensazione ambientale.

Art. 13.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 3.200,00 euro a 25.000,00 euro per l'esecuzione di lavori di coltivazione o la rimozione di materiale da discariche di cave senza la prescritta autorizzazione, oppure per la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3;

b) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, per la violazione delle prescrizioni del disciplinare dell'autorizzazione oppure per l'esecuzione di attività non previste nel progetto autorizzato.

Art. 14.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è affidata all'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere, agli organi di polizia mineraria, al corpo forestale provinciale e alla polizia locale.

2. Il personale tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche.

3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere agli accertamenti previsti e a tutti gli altri controlli necessari.

4. L'ufficio provinciale competente in materia di cave e miniere effettua il monitoraggio dei volumi di materiale coltivabile autorizzati, dei riempimenti previsti e dei termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate per la coltivazione di cave. Le modalità di raccolta dei dati e del loro utilizzo sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Ferma restando la durata delle autorizzazioni alla coltivazione di cave concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, queste autorizzazioni possono essere prorogate, su richiesta motivata, per un massimo di otto anni, dedotte le proroghe già concesse. Le autorizzazioni di torbiere sono prorogate per un massimo di due anni, dedotte le proroghe già concesse.

2. I/Le titolari di autorizzazioni di cave e torbiere, concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono versare al comune nel cui territorio si svolge la coltivazione, entro il mese di febbraio, l'onere di coltivazione riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.

3. Ad eccezione delle norme transitorie previste nel presente articolo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle autorizzazioni di cave e torbiere rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 17.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 agosto 2023

La Vicepresidente della Provincia: DEEG

23R00473



LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 2023, n. 20.

Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DI PRINCIPIO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, e successive modifiche, in seguito Statuto speciale, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, la presente legge disciplina:

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;

b) la durata delle concessioni;

c) i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche;

d) i parametri di sviluppo degli impianti;

e) le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di mitigazione e compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;

f) l'uso e la valorizzazione dei beni in concessione.

2. La presente legge disciplina le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico anche nell'esercizio delle competenze provinciali in materia di cui all'art. 1-bis, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche.

3. Ai fini della presente legge sono considerate concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico quelle con potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kilowatt (kW).

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili in un contesto di uso equilibrato delle risorse naturali e nella prospettiva del benessere economico e sociale delle comunità locali.

2. L'assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominate concessioni, avviene nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, garantendo l'ottimizzazione del potenziale energetico presente nonché la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica, dell'ambiente, del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale, anche in attuazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14, terzo comma, dello Statuto speciale e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

3. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, i documenti di gara possono subordinare il principio di economicità a esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Art. 3.

Valutazione dei progetti e assegnazione della concessione

1. La valutazione delle proposte progettuali, anche ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e comunque per le finalità di cui all'art. 2, avviene nell'ambito di un apposito procedimento unico.

2. Il procedimento unico comprende la verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l'Unione europea interessati e l'autorizzazione paesaggistica, nonché ogni altro procedimento necessario al conseguimento degli atti di assenso, concessioni, permessi, licenze o autorizzazioni, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e provinciale ai fini del rilascio della concessione.

3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione dei parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale di cui al successivo art. 10;

b) svolgimento della procedura di individuazione della proposta progettuale migliore;

c) acquisizione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2;

d) rilascio del provvedimento di concessione.

4. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, disciplina, anche in relazione ai contenuti del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, i termini di durata del procedimento unico per il rilascio delle concessioni.



Art. 4.

Durata delle concessioni

1. Il bando stabilisce la durata della concessione.
2. La durata della concessione non può essere inferiore a 20 anni e superiore a 40 anni ed è commisurata:
 - a) al valore della concessione, alla complessità organizzativa e alla complessità della proposta progettuale;
 - b) al tempo previsto per l'attuazione della proposta progettuale;
 - c) al tempo necessario al recupero degli investimenti, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, anche al fine di assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.
3. In deroga al comma 2, il bando può stabilire una durata superiore a 40 anni e fino ad un massimo di 50 anni in relazione alla particolare complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento.

Art. 5.

Clausole sociali

1. Nel caso di assegnazione di una nuova concessione, alla scadenza naturale oppure a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una concessione precedente, nei bandi sono inserite specifiche clausole sociali volte a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la stabilità occupazionale del personale addetto all'esercizio dell'impianto, dipendente del concessionario uscente.
2. Le clausole sociali prevedono che il nuovo concessionario si impegni a utilizzare prioritariamente il personale di cui al comma 1, a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera illustrate nell'offerta.
3. I bandi stabiliscono che il concessionario applichi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia più strettamente connesso con le attività previste dall'esercizio della concessione.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 6.

Concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della provincia

1. Le procedure per il rilascio delle concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della Provincia di Bolzano sono indette dalla Giunta provinciale. Al termine del procedimento unico di cui all'art. 3, la Direttrice/il Direttore della Ripartizione competente rilascia le concessioni.

Art. 7.

Concessioni che interessano anche altre Regioni o la Provincia autonoma di Trento

1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di un'altra regione, le competenze amministrative per l'assegnazione della concessione spettano alla Provincia, quando la maggior parte della portata d'acqua oggetto della concessione è derivata nel territorio della provincia.
2. Nei casi di cui al comma 1, i progetti vengono valutati e la concessione viene assegnata, all'esito del procedimento unico di cui all'art. 3, salva la partecipazione procedimentale della Regione interessata, da disciplinare anche nell'apposita intesa riguardante la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.
3. Nel caso di concessioni idroelettriche che interessano anche il territorio della provincia, qualora la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione ricada nel territorio di un'altra regione, le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione spettano a quest'ultima Regione.
- La Provincia, nei limiti della propria competenza, parteciperà alla valutazione dei progetti nell'ambito del procedimento disciplinato con legge dalla competente Regione, fatta salva l'intesa necessaria a disciplinare la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.
4. Nel caso di concessioni che interessano le Province autonome di Bolzano e Trento, si applica quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche.

TITOLO III

VALUTAZIONI E OPERAZIONI PRELIMINARI


Capo I

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ

Art. 8.

Valutazione dell'interesse pubblico all'uso delle acque

1. Il procedimento per l'assegnazione di una nuova concessione è preceduto dalla verifica da parte della Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati e i portatori di interessi più rappresentativi nel settore ambiente, pesca e agricoltura, dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile con l'uso a scopo idroelettrico.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata sulla base del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14, terzo comma, dello Statuto speciale e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nonché sulla base dell'ulteriore pianificazione provinciale e statale, in particolare in materia di tutela delle acque, difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio, tutela della natura.



3. La verifica di cui ai commi 1 e 2 è preceduta da un apposito avviso pubblicato per trenta giorni nel portale della Rete civica dell'Alto Adige.

Art. 9.

Ulteriori condizioni preliminari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e da specifiche disposizioni di legge, non possono essere rilasciate concessioni nei casi in cui il divieto sia previsto dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dagli ulteriori piani di cui all'art. 8, comma 2.

2. È sempre vietato il rilascio delle concessioni che pregiudicano il deflusso minimo vitale, che compromettono in modo permanente la qualità ecologica del corpo idrico interessato o che non permettono l'equilibrio del bilancio idrico.

3. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il rilascio di una nuova concessione è condizionato all'esibizione di un accordo sottoscritto dalle parti interessate. In caso di mancato accordo, la camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sentite le parti, definisce le cautele per la coesistenza delle utenze e determina il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.

Art. 10.

Definizioni dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale

1. Preliminarmente all'avvio della procedura finalizzata all'assegnazione della concessione vengono definiti, sulla base della normativa vigente e della pianificazione in materia, i parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale che le proposte progettuali devono rispettare per poter essere ammesse alla procedura di assegnazione.

2. Alla definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale di cui al comma 1 provvede il Comitato di esperti nominato dalla Giunta provinciale.

3. Il Comitato di esperti è integrato da rappresentanti delle altre amministrazioni la cui partecipazione è prevista nei procedimenti di cui all'art. 3, comma 2, ivi comprese, per le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato nonché le Regioni e la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 7. Un ulteriore rappresentante è designato dal Consiglio dei Comuni.

4. La Giunta provinciale determina le norme generali che disciplinano il Comitato di esperti.

Capo II

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

Art. 11.

Obblighi e limitazioni gestionali

1. I progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere sono soggetti alle limitazioni risultanti dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dagli altri piani di cui all'art. 8, comma 2.

2. I progetti devono garantire il recupero o mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti.

Per ogni concessione la capacità utile di invaso, da mantenere o recuperare, è indicata nei documenti di gara.

3. I documenti di gara disciplinano la possibilità di usare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica e per la laminazione delle piene, in attuazione della disciplina tecnica definita dalla Giunta provinciale. Devono essere rispettate le prescrizioni previste nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deliberato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, nella sua versione vigente.

4. I progetti devono assicurare la conservazione e valorizzazione degli eventuali beni dichiarati di interesse culturale o da sottoporre a verifica ai sensi della normativa in materia.

Art. 12.

Fornitura gratuita di energia

1. I concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominati concessionari, hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia, con modalità definite dalla Provincia stessa, 220 kilowattora (kWh) di energia elettrica per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione.

2. Nei documenti di gara viene previsto che il concessionario è tenuto inoltre a mettere a disposizione dei Comuni interessati almeno il 5 per cento della produzione annua di kWh di energia elettrica al costo di produzione e a fornirli secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

3. Se i Comuni interessati rinunciano alla fornitura diretta di energia elettrica ai sensi del comma 2, la compensazione avviene sotto forma di versamenti in denaro. Il valore monetario corrisponde alla differenza tra il PUN medio dell'anno precedente e il prezzo di costo. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione del prezzo di costo.

4. Ai sensi del presente articolo i Comuni interessati sono i Comuni rivieraschi.

5. I servizi pubblici e le categorie di utenti cui è destinata l'energia elettrica, i criteri per la determinazione del prezzo di tale energia ceduta alle imprese distributrici nonché i criteri per le tariffe di utenza, sono stabiliti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, dalla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.



6. A partire dal 1° gennaio 2024, per ogni kWh di energia elettrica gratuita non ritirata, i concessionari corrispondono semestralmente alla Provincia l'importo determinato secondo i criteri di cui all'allegato A della presente legge, in conformità all'art. 13, comma 5, dello Statuto speciale, e successive modifiche. Fino al 31 dicembre 2023 continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.

Art. 13.

Canoni di concessione

1. I concessionari corrispondono annualmente alla Provincia un canone per l'utilizzo delle acque pubbliche. L'importo del canone per le utenze d'acqua pubblica per uso idroelettrico è pari a 33,90 euro per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta e viene aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di dieci centesimi. Il canone decorre dalla data di assegnazione della concessione e il versamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.

2. I concessionari corrispondono alla Provincia un canone annuale per la messa a disposizione di beni di proprietà della Provincia stessa, acquisiti anche ai sensi dell'art. 47, commi 1, 2 e 3.

3. Il canone d'uso di cui al comma 2 è calcolato secondo i criteri riportati nell'allegato B.

4. Le tempistiche dei versamenti e degli aggiornamenti del canone di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. I concessionari installano e mantengono in efficienza le apparecchiature di misura per le rilevazioni necessarie ai fini del presente articolo, secondo quanto stabilito nel disciplinare.

6. Annualmente è destinata ai Comuni una percentuale non inferiore al 50 per cento del canone di cui al comma 1, e comunque un importo pari a 11 milioni di euro. I criteri tecnici di ripartizione sono definiti dalla Giunta provinciale.

Capo III

OBIETTIVI MINIMI DI EFFICIENZA, RISANAMENTO E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Art. 14.

Miglioramenti energetici

1. La Giunta provinciale stabilisce, in base al Piano Clima Alto Adige 2040, al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, al Piano di tutela delle acque e ad altri strumenti programmatici della Provincia, i criteri per definire nei documenti di gara i miglioramenti minimi in termini di potenza installata e di produzione energetica. Questi miglioramenti sono da raggiungere mediante in-

novazioni gestionali e/o interventi sulle opere di derivazione, adduzione, regolazione, sulle condotte dell'acqua e su impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono definiti con riferimento agli obiettivi strategici nazionali e provinciali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica, e successive modifiche.

Art. 15.

Miglioramento e risanamento ambientale

1. La Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati, stabilisce i livelli minimi da ottenere in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione su scala di distretto idrografico, ivi compresi i piani stralcio, in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modifiche, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché nel rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque della Provincia.

2. Nell'offerta il concorrente deve prevedere e illustrare le misure di mitigazione rispetto agli effetti ambientali e territoriali indicati nell'offerta medesima.

Art. 16.

Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile


1. I documenti di gara stabiliscono l'ammontare minimo, in termini economici, delle misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile che i concorrenti devono prevedere nell'offerta, a pena di esclusione.

2. Le misure di compensazione di cui al comma 1 non devono pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

3. I criteri per la determinazione, nei documenti di gara, dell'ammontare minimo delle misure di compensazione di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato C della presente legge.

4. Le misure di compensazione sono destinate a interventi nei territori compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque dei Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione.

5. Le modalità della ripartizione sul territorio e di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati di cui al comma 4.



Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, le procedure per le nuove assegnazioni sono avviate almeno due anni prima della scadenza delle concessioni; in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, le procedure per le nuove assegnazioni sono avviate nel più breve tempo possibile e comunque entro due anni dalla rinuncia, decadenza o revoca.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione di concessioni di grande derivazione d'acqua già scadute, decadute, revocate o per le quali è stata presentata rinuncia alla data di entrata in vigore della presente legge, sono avviate nel più breve tempo possibile e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di tratti fluviali non oggetto di precedenti concessioni di grande derivazione, la procedura di assegnazione della nuova concessione viene avviata entro due anni dalla deliberazione della Giunta provinciale in cui è stato individuato il tratto fluviale interessato.

Art. 18.

Progetto di gestione della concessione

1. La concessione è assegnata nell'ambito di una procedura comparativa sulla base di un progetto che illustra gli impegni del concessionario e la relativa sostenibilità economica.

2. Il progetto, redatto secondo lo schema tipo definito dalla Giunta provinciale, deve essere accompagnato da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, o da una società di revisione di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche.

Art. 19.

Rapporto periodico

1. I concessionari sono tenuti a consegnare alla Provincia, ogni tre anni, un rapporto relativo all'attuazione della concessione, necessario per verificarne la corretta gestione. La consegna del rapporto deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ogni triennio.

2. La Giunta provinciale determina i contenuti e stabilisce lo schema tipo del rapporto di cui al comma 1.

3. Se l'ufficio competente rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità dei dati e delle informazioni riportati nel rapporto periodico trasmesso, lo comunica formalmente al concessionario, assegnandogli un termine

per porre rimedio all'inadempimento. Il concessionario è tenuto a inviare i dati e le informazioni mancanti entro il termine stabilito.

4. Gli inadempimenti rispetto alla presentazione del rapporto periodico o alla presentazione delle integrazioni richieste dall'ufficio competente rilevano per la valutazione dei requisiti di partecipazione del concessionario a successive procedure di assegnazione di concessioni.

5. Fermo restando quanto stabilito all'art. 50, la mancata presentazione del rapporto periodico per due periodi consecutivi e comunque per cinque volte nel corso della concessione, determina la decadenza dalla concessione.

Art. 20.

Rapporto di fine concessione

1. Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione, il concessionario uscente redige e trasmette il rapporto di fine concessione all'ufficio competente.

2. Il rapporto, redatto in lingua italiana e tedesca e consegnato in forma digitale, contiene:

a) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, dando separata evidenza di quelli ancora in uso e di quelli non più utilizzabili;

b) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'art. 13, comma 2, secondo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche;

c) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'art. 13, comma 2, terzo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche;

d) l'elenco degli investimenti, degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'elencazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

f) tutti i dati e le informazioni necessari a determinare gli indennizzi e i valori di stima previsti dall'art. 13 dello Statuto speciale, e successive modifiche;

g) la relazione, asseverata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comprensiva dell'illustrazione del loro stato di conformità alle norme tecniche vigenti. La relazione deve contenere anche informazioni in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei beni, allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione. La relazione deve contenere inoltre una descrizione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato del corpo idrico e del suolo oggetto della concessione nonché alle interferenze con il paesaggio, la flora e la fauna;



h) la relazione contenente i dati catastali, con l'indicazione di eventuali diritti di terzi, comprese le servitù, nonché la descrizione e consistenza degli eventuali usi civici;

i) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

j) l'indicazione dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché delle eventuali prescrizioni di altre Autorità in merito alla gestione della risorsa idrica e alla produzione di energia;

k) i dati disponibili della produzione elettrica oraria immessa in rete negli ultimi dieci anni e, per gli impianti dotati di stazione di pompaggio, i dati orari dei consumi dell'energia utilizzata per il pompaggio a monte;

l) eventuali impegni, servitù o gravami assunti verso terzi in forza della concessione ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni di altre autorità pubbliche e rispettiva durata;

m) i dati relativi al personale impiegato nella gestione e amministrazione della centrale interessata alla data di elaborazione del rapporto, quali numero di unità, monte ore, contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, qualifica, livelli retributivi, indicazione di eventuali lavoratrici e lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.

3. La Giunta provinciale può integrare e specificare il contenuto del rapporto di fine concessione e prevedere che venga redatto dal concessionario secondo lo schema tipo approvato.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 11, successivamente alla consegna del rapporto di cui al comma 1 il concessionario uscente trasmette all'ufficio competente, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino all'assegnazione della nuova concessione, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le concessioni per le quali intervengano la decadenza, la revoca o la rinuncia, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro dodici mesi dalla sua rinuncia ovvero dalla comunicazione di decadenza o revoca da parte della Provincia.

6. Per le concessioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già scadute, decadute o revocate o per le quali è stata presentata rinuncia, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

7. Se l'ufficio competente rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità di tutti o di parte dei dati contenuti nel rapporto, lo comunica al concessionario uscente, assegnandogli un termine per porre rimedio all'inadempimento. Il concessionario uscente è tenuto a inviare i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine indicato dall'ufficio competente. Si procede nello stesso modo in caso di mancata o incompleta trasmissione degli aggiornamenti di cui al comma 4.

8. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui al comma 1, o in caso di inadempimento degli obblighi di integrazione ai sensi del comma 7 o di mancata o incompleta trasmissione degli aggiornamenti di cui al comma 4, la Provincia reperirà direttamente, a carico e onere del concessionario uscente, i dati e le informazioni mancanti, anche mediante soprall-

luoghi e relative attività tecniche e accertative. Sono fatte salve la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti nonché le sanzioni previste dall'art. 50.

9. La mancata tempestiva presentazione del rapporto di fine concessione o degli aggiornamenti di cui al comma 4 o delle integrazioni di cui al comma 7 costituisce un inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di assegnazione.

10. I concessionari uscenti sono obbligati a consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare nonché a rendere disponibili, a proprio carico e onere, le informazioni al personale indicato dalla Provincia, nei modi e nei termini comunicati.

11. Nei cinque anni antecedenti alla scadenza delle concessioni e fino alla conclusione della procedura per la nuova assegnazione non è possibile apportare modifiche a quanto già previsto negli atti progettuali e convenzionali che regolano la concessione medesima, salvi – previo nulla osta della Provincia – i soli interventi strettamente necessari per ragioni di sicurezza o imposti da norme sopravvenute.

TITOLO IV

MODELLI DI GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 21.

Forme di gestione delle concessioni

1. La Provincia può assegnare le concessioni, nel rispetto delle valutazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 17, comma 3, finalizzate a proteggere i primari interessi pubblici della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, che costituiscono motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e tenuto conto del fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture:

a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto, pubblico e privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica;


c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 174 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. La Giunta provinciale individua, sentito il Consiglio dei Comuni, in base alle caratteristiche specifiche della concessione, la forma di gestione più consona tra le alternative di cui al comma 1.

Art. 22.

Società a capitale misto, pubblico e privato

1. La costituzione della società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), avviene mediante procedura a evidenza pubblica avente a oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e, al contempo, l'affidamento della concessione, oggetto esclusivo della società mista.



2. Nelle società di cui al comma 1 la partecipazione pubblica rilevante ai fini dell'art. 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è quella della Provincia e dei Comuni, e, ai sensi della predetta legge, la partecipazione del socio privato al capitale sociale non può essere inferiore al 40 per cento.

3. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme di legge o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società viene costituita.

4. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1, non può essere superiore alla durata della concessione. Lo statuto societario disciplina lo scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione, anche anticipata, della concessione.

5. Le società a partecipazione pubblica assegnatarie delle concessioni ai sensi dell'art. 21 rimangono sottoposte alle disposizioni della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e, in quanto applicabili, alle norme statali vigenti in materia.

Art. 23.

Oggetto delle procedure di assegnazione

1. Ciascuna procedura di assegnazione ha a oggetto una sola concessione, salva la possibilità di assegnare più concessioni con un'unica procedura, nel caso in cui la Giunta provinciale dimostri, sulla base di adeguata motivazione, che tale soluzione meglio garantisce le finalità di cui all'art. 2.

2. Qualora una o più domande di rilascio di concessioni di derivazione di acqua a uso idroelettrico siano funzionalmente collegate a una concessione di grande derivazione a monte, la durata delle nuove concessioni da rilasciare non può essere superiore alla durata della concessione a monte.

3. Nell'assegnazione delle concessioni funzionalmente collegate di cui al comma 2, al fine di garantire il coordinamento tra la pluralità delle concessioni di derivazione si può preferire il rilascio di tali concessioni di derivazione mediante un'unica procedura, qualora anche la concessione di grande derivazione a monte sia scaduta e debba essere riassegnata. Nel caso di svolgimento di un'unica procedura, per tutte le concessioni di derivazione deve essere stabilita la medesima durata.

TITOLO V

PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24.

Regolamentazione

1. Il bando e gli inviti disciplinano la procedura di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a*), nel rispetto dei principi del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il bando e gli inviti dispongono l'applicazione di specifiche norme provinciali, statali e dell'Unione europea in materia di assegnazione dei contratti pubblici.

3. Nel definire le regole della procedura di selezione, il bando e gli inviti tengono conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto dell'Unione europea, ai sensi della direttiva 2006/123/CE.

4. Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla procedura per la scelta del socio nella società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b*), e alle forme di partenariato di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c*).

Art. 25.

Disposizioni sull'organizzazione

1. La documentazione di gara è predisposta dai competenti uffici.

2. Per ciascuna procedura di assegnazione la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale competente nomina il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento.

3. Prima della pubblicazione del bando la Giunta provinciale approva i documenti della procedura di assegnazione. La direttrice/Il direttore della Ripartizione competente rilascia la concessione a seguito del procedimento unico e del provvedimento di cui all'art. 40.

Art. 26.


Forme giuridiche dei concorrenti

1. Possono partecipare alla procedura di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a*), gli operatori economici di cui all'art. 65, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il bando e gli inviti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'assegnazione della concessione, nel caso in cui ciò sia necessario per la regolare esecuzione della stessa.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, il bando e gli inviti possono imporre agli operatori economici di costituire, dopo l'assegnazione della concessione, una società di scopo in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, indicando il capitale che tale società dovrà avere.

4. I soggetti di cui al comma 2 e le società di scopo di cui al comma 3 subentrano automaticamente nel rapporto di concessione, senza necessità di approvazione o autorizzazione.



Art. 27.

Comunicazioni

1. Il bando e gli inviti disciplinano le modalità di comunicazione tra la Provincia e i concorrenti, privilegiando le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento comunica d'ufficio, entro cinque giorni:

a) l'esito della procedura a evidenza pubblica al concorrente primo classificato e agli altri concorrenti anche esclusi, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o gli inviti, se tali impugnazioni non sono state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione ai candidati o agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non portare a termine la procedura a evidenza pubblica a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta sottoscrizione del disciplinare con l'assegnatario della concessione ai soggetti di cui alla lettera a).

Capo II

PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 28.

Procedura aperta e procedura ristretta

1. La procedura di gara può essere aperta oppure ristretta.

2. Nel caso di procedura aperta, la Provincia pubblica un bando, indicando i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle offerte. Qualunque operatore interessato, in possesso dei requisiti di partecipazione, può presentare la propria offerta nel rispetto delle previsioni del bando. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. Nel caso di procedura ristretta, la Provincia pubblica un bando con il quale invita gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, a manifestare il proprio interesse all'assegnazione della concessione. Nella domanda di partecipazione l'operatore economico fornisce le informazioni richieste dal bando. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione vengono invitati a presentare l'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. La Provincia, per comprovati motivi di interesse pubblico, può in ogni momento decidere di non proseguire la procedura di assegnazione, revocando gli atti.

Art. 29.

Termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Provincia tiene conto della complessità della concessione, del tempo necessario per preparare le offerte, della necessità del sopralluogo e dell'eventuale necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

2. I termini previsti negli atti di gara possono essere prorogati esclusivamente nei casi stabiliti dalla normativa provinciale, statale e dell'Unione europea in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Capo III

BANDO E LETTERA D'INVITO

Art. 30.

Contenuto minimo del bando

1. Il bando contiene tutte le informazioni necessarie al fine della presentazione, da parte degli operatori economici, della loro candidatura e della loro offerta nonché la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura.

2. Il bando contiene in particolare:

a) il perimetro della concessione o delle concessioni oggetto di assegnazione;

b) la durata della concessione o delle concessioni ai sensi dell'art. 4;

c) la modalità di gestione prescelta ai sensi dell'art. 21;

d) la disciplina delle forme giuridiche dei concorrenti ai sensi dell'art. 26;

e) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali nonché le modalità e condizioni di acquisizione e/o utilizzazione da parte del concessionario;

f) i parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale che le proposte progettuali devono rispettare per poter essere ammesse alla procedura di assegnazione, definiti ai sensi dell'art. 10;

g) gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'art. 11;

h) gli obblighi di fornitura gratuita dell'energia ai sensi dell'art. 12;

i) i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi dell'art. 14;

j) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza ai sensi dell'art. 15;

k) i motivi di esclusione ai sensi dell'art. 34;

l) i requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 35;


m) i criteri ed eventualmente i sub-criteri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi ai sensi dell'art. 36;

n) la misura minima dei canoni di cui all'art. 13 e l'entità minima dei fondi da destinare alla compensazione ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 16 nonché le eventuali altre voci, a base di gara, rilevanti ai fini dell'offerta economica;

o) le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;

p) l'eventuale indennizzo e ogni altro onere posto a carico del concessionario subentrante;

q) la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'art. 5;



r) le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, in caso di procedura ristretta, e delle offerte, in caso di procedura aperta;

s) l'obbligo della visita dei luoghi oggetto della concessione entro un termine congruo rispetto a quello fissato per la presentazione dell'offerta;

t) il divieto, per ciascun concorrente, di presentare più di un'offerta nell'ambito della stessa procedura di assegnazione;

u) il termine di validità dell'offerta, salva la possibilità per la Provincia di richiedere ai concorrenti il differimento di detto termine;

v) le modalità di svolgimento della procedura di gara;

w) le modalità di messa a disposizione dei documenti di gara;

x) ogni altra informazione utile per gli operatori economici, ivi compresi la lingua o le lingue in cui devono essere redatte le domande di partecipazione e le offerte, il nominativo e i recapiti del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, l'indirizzo al quale richiedere informazioni e chiarimenti, inviare le domande di partecipazione o le offerte, l'organo competente per le procedure di ricorso e il termine per la presentazione dei ricorsi.

3. Nel disciplinare le modalità di presentazione delle offerte, il bando prevede la presentazione separata di una relazione che dimostri la rispondenza dell'offerta ai parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale di cui all'art. 10. Qualora l'offerta non soddisfi i predetti parametri, si procede all'immediata esclusione della stessa.

4. Il bando definisce il valore della concessione, anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 179 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. Il bando reca quale proprio allegato la proposta del disciplinare di concessione, contenente anche le penali da applicare in caso di inadempimenti del concessionario.

6. Gli atti di gara contengono la disciplina delle varianti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 2, della presente legge.

Art. 31.

Garanzia provvisoria

1. A garanzia dell'affidabilità del concorrente, l'offerta è corredata da una garanzia, il cui valore è stabilito nel bando ed è compreso tra il due e il quattro per cento della somma delle voci a base dell'offerta economica di cui all'art. 30, comma 2, lettera n).

2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, abilitato a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 41.

Art. 32.

Pubblicazione

1. Il bando è pubblicato integralmente nel portale dedicato ai bandi della Provincia nonché, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 33.

Lettera d'invito

1. In caso di procedure ristrette, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le loro offerte con modalità telematiche.

2. Gli inviti riportano un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato e l'indirizzo del sito web in cui sono resi disponibili i documenti di gara.

3. Gli inviti indicano il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse, la lingua o le lingue in cui devono essere redatte e ogni altra informazione utile o necessaria per la presentazione dell'offerta, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione.

Capo IV

REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 34.

Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione delle concessioni gli operatori economici che ricadono in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma 1 gli operatori economici che incorrono in qualsiasi causa di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione o di impedimento ad essere destinatari di vantaggi economici, prevista dalla normativa provinciale, statale e dell'Unione europea.

3. Rimane fermo quanto stabilito, ai fini dell'aggiudicazione, dall'art. 5-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla trasparenza delle società fiduciarie.

4. Non sono ammessi alle procedure di aggiudicazione gli operatori che, in relazione a concessioni di derivazione ad uso idroelettrico assegnate loro in precedenza, non risultino in regola con il versamento dei canoni o con gli adempimenti economici previsti per le compensazioni ambientali di cui all'art. 16 o che, nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando, abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, che abbiano determinato o la risoluzione della stessa per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 4, e dell'art. 20, comma 9.



Art. 35.

Requisiti di partecipazione

1. Il bando definisce i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative, tecniche e professionali occorrenti per presentare l'offerta nella singola procedura di gara.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono pertinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.

3. Il bando prescrive il possesso di requisiti che non possono essere inferiori a quelli di seguito riportati:

a) l'adeguata capacità organizzativa e tecnica viene dimostrata tramite:

1) l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di almeno un impianto idroelettrico avente una potenza nominale media annua pari ad almeno 2,5 megawatt (MW). Il bando prevede incrementi del requisito in ragione della complessità e dimensione della concessione oggetto di assegnazione;

2) l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici dotati di grandi dighe con sbarramenti di ritenuta superiori a 15 metri o un volume superiore a 1.000.000 m³, qualora il bando preveda la messa a disposizione o la realizzazione di una grande diga soggetta alla vigilanza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello di ogni singolo progetto proposto e ai relativi oneri indicati nel bando, per ogni singola procedura di assegnazione.

4. Il bando richiede requisiti idonei a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità (p. es. norme ISO).

5. Si applica il soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

6. Essendo la procedura di gara finalizzata a selezionare l'operatore economico più idoneo a garantire, in sede di esecuzione della concessione, la tutela e promozione dei valori ambientali, paesaggistici, culturali, produttivi e di politica sociale che la presente legge intende realizzare, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

7. La documentazione comprovante i requisiti richiesti ai concorrenti è indicata nel bando, in conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche attraverso il richiamo, in quanto compatibili, alle specifiche norme provinciali, statali e dell'Unione europea in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Capo V

SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 36.

Principi e criteri di selezione delle offerte

1. La selezione delle offerte avviene sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica riportati nel bando e negli inviti.

2. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione.

3. Ciascun criterio può essere suddiviso in sub-criteri, associando a ciascun criterio e subcriterio uno specifico punteggio, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

4. La convenienza economica dell'offerta è valutata in relazione all'incremento del valore indicato nei documenti di gara quale base dell'offerta economica ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera n). I canoni, nella misura definita in applicazione dell'art. 13, e le compensazioni ambientali di cui all'art. 16 costituiscono il valore minimo dell'offerta economica a base di gara. Il punteggio economico non può superare, nella singola gara, il 45 per cento del punteggio totale.

5. La valutazione tecnica dell'offerta avviene sulla base dei criteri specificati nel bando e nella lettera d'invito. Il bando e la lettera d'invito stabiliscono criteri finalizzati a valorizzare:

a) i miglioramenti in termini energetici, di produzione e di producibilità, ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti ai sensi dell'art. 14;

b) gli interventi, anche innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggiore efficienza nell'uso della risorsa idrica;

c) il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ulteriore rispetto ai livelli minimi stabiliti ai sensi dell'art. 15;

d) le proposte di miglioramento della qualità del contesto ambientale, paesaggistico e di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale, con preferenza per i progetti che prevedono l'integrale reimpiego dei beni del precedente concessionario, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 6;


e) la precedente esperienza diretta nella gestione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico;

f) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato;

g) le proposte che promuovono la piena stabilità occupazionale e prevedono iniziative di valorizzazione del contesto sociale locale, anche mediante appositi percorsi di formazione;

h) le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute di lavoratrici e lavoratori, nonché le misure di tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori ulteriori a quelli previsti dalle disposizioni in vigore;

i) le misure per la sicurezza delle opere e degli altri beni e per il loro mantenimento in condizioni di piena efficienza;



j) le certificazioni e attestazioni ambientali in riferimento all'attività oggetto della concessione;

k) misure che contribuiscono al benessere economico e sociale nei Comuni interessati.

6. La Giunta provinciale può indicare ulteriori criteri che i bandi e gli inviti devono valorizzare ai fini dell'aggiudicazione delle gare.

7. Le proposte migliorative sono ammesse nei limiti indicati nei documenti di gara e unicamente se direttamente e autonomamente realizzabili dal concorrente.

8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nel bando o negli inviti, l'ufficio competente verifica l'ammissibilità ai sensi dell'art. 35 e la completezza documentale e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ai proponenti, assegnando un termine di regolarizzazione non superiore a trenta giorni, qualora da questi non derivi alcuna modifica sostanziale delle caratteristiche progettuali. Decorso inutilmente detto termine, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 37.

Commissione giudicatrice

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta provinciale.

La Commissione è composta da cinque membri, di cui tre in rappresentanza della Provincia di Bolzano e due in rappresentanza delle Amministrazioni aventi titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui all'art. 40, ivi comprese, per le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato nonché le Regioni e la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 7.

2. La costituzione della Commissione e la nomina dei suoi membri devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 devono essere dotati di elevata e adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara. Almeno un commissario/una commissaria fra quelli nominati in rappresentanza della Provincia di Bolzano è designato/designata dal Comitato ambientale di cui all'art. 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

4. Il numero dei membri della Commissione può essere elevato a sette in ragione della complessità della procedura e della numerosità dei settori interessati, mantenendo comunque invariata la proporzione tra rappresentanti di Amministrazioni statali e provinciali.

5. Non possono essere nominati membri della Commissione coloro che, per qualsiasi ragione, versino in una situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale.

6. I membri della Commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla concessione della cui assegnazione si tratta. Non possono essere nominati commissari coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel territorio della Provincia.

7. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cause di incompatibilità e conflitto di interesse ostative alla nomina a commissario/commissaria.

Art. 38.

Approvazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice individua la migliore proposta progettuale in applicazione dell'art. 36 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale è data dalla somma dai punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. In esito a queste valutazioni è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.

2. Su proposta della Commissione giudicatrice, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale competente approva la graduatoria risultante dai verbali della medesima Commissione.

Art. 39.

Offerte anomale

1. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento effettua la verifica, in contraddittorio, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta risultata prima graduata, anche con riferimento ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le modalità del contraddittorio sono indicate nel bando e negli inviti.

3. L'offerta che, all'esito del contraddittorio con il concorrente, non si confermi affidabile ai sensi del comma 1 viene esclusa, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria. In seguito si passa a considerare la proposta progettuale successivamente classificata nella graduatoria.


TITOLO VI

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 40.

Assegnazione della concessione

1. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento, preso atto della graduatoria di cui all'art. 38, ed effettuate le verifiche previste dall'art. 39, pubblica il progetto selezionato sul sito della Provincia. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare ulteriori osservazioni ed elementi valutativi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le osservazioni sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Provincia. L'offerente può replicare alle osservazioni entro quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione.



2. All'esito della procedura di selezione delle offerte di cui al titolo V o delle procedure di cui all'art. 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'offerente del progetto risultato primo in graduatoria presenta, in via telematica, domanda per il rilascio del provvedimento di concessione all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. La domanda deve essere trasmessa entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria approvata, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

3. Il provvedimento di concessione comprende la concessione di grande derivazione e ogni altro provvedimento, autorizzazione, nulla osta, concessione, permesso, licenza o atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, provinciale o locale per l'esercizio dell'impianto e la realizzazione degli interventi previsti dal progetto risultato aggiudicatario. Il provvedimento comprende, quando necessari, anche i pareri relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l'Unione europea interessati nonché l'autorizzazione paesaggistica.

4. La domanda per il rilascio del provvedimento di concessione è corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme di riferimento per il rilascio degli atti di cui al comma 3, che devono essere specificamente elencati.

5. La domanda, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web della Provincia e comunicata, immediatamente o comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, per via telematica a tutte le Amministrazioni e agli Enti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ivi comprese le amministrazioni di cui all'art. 10, comma 3. Della pubblicazione è data informazione nell'albo pretorio informatico dei Comuni territorialmente interessati.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web della Provincia, quest'ultima nonché le amministrazioni e gli Enti di cui al comma 5 per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione; all'occorrenza assegnano all'offerente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

7. Su richiesta motivata dell'offerente, la Provincia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centoventi giorni. Qualora, entro il termine stabilito, l'offerente non depositi la documentazione integrativa, la domanda si intende ritirata e viene archiviata.

8. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, la Provincia convoca una conferenza di servizi, alla quale partecipano l'offerente e le Amministrazioni competenti per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3. La conferenza di servizi si svolge in modalità sincrona. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa.

9. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione competente a seguito della seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione della conferenza di servizi è assunta sulla base del parere di VIA.

10. I singoli provvedimenti compresi nella concessione devono essere chiaramente distinguibili all'interno della concessione stessa e sono approvati, riesaminati e controllati dalle Amministrazioni competenti in materia, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

11. Tutti gli atti del procedimento, comprese le osservazioni, i verbali, le controdeduzioni, le istanze e richieste anche endoprocedimentali, sono pubblicati sul sito web della Provincia, con modalità tali da fare salva la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal richiedente.

12. In caso di mancata domanda per il rilascio del provvedimento di concessione, nonché in caso di archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 7, o di esito negativo del procedimento per il rilascio della concessione, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento procede, secondo quanto previsto dal comma 1 e seguenti, alla pubblicazione della proposta progettuale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria approvata. Qualora dovessero emergere elementi ostativi che riguardano tutte le proposte, non si procede all'assegnazione della concessione.

13. Qualora non vi siano proposte progettuali rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione di una nuova procedura di assegnazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE

Art. 41.

Garanzia definitiva

1. Prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al sei per cento della somma dei canoni annui e dell'ammontare delle compensazioni ambientali che dovrà corrispondere, per la durata della concessione, in base al disciplinare di concessione. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia definitiva.

2. Il concessionario deve depositare inoltre una garanzia pari al sei per cento dell'importo degli interventi e degli investimenti obbligatori previsti nell'offerta. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia, nonché le modalità per la sua riduzione proporzionale.

3. La mancata costituzione delle garanzie previste dai commi 1 e 2 determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

4. Almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, il concessionario consegna alla Provincia una polizza di assicurazione a copertura dell'eventuale danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere nonché degli eventuali danni a terzi che si possono verificare nel corso della concessione. Nei documenti di gara sono stabiliti le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare, tenuto conto del valore della concessione e dei beni oggetto della concessione stessa.



5. È fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie o polizze assicurative, se opportuno in relazione alla singola concessione.

Art. 42.

Disciplinare di concessione

1. La concessione è regolata da un apposito disciplinare, i cui contenuti sono conformi agli esiti della procedura di assegnazione e del provvedimento di concessione di cui all'art. 40.

2. Il disciplinare di concessione, inviato all'aggiudicatario unitamente al provvedimento di concessione, deve essere sottoscritto dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dalla ricezione, pena l'archiviazione della concessione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

Art. 43.

Collaudo

1. Entro un anno dalla comunicazione del termine dei lavori all'ufficio provinciale competente, il concessionario esegue il collaudo. A tal fine l'impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio. Su richiesta motivata del concessionario, tale termine può essere prorogato un'unica volta per un massimo di dodici mesi. Il mancato collaudo entro i termini suindicati comporta la decadenza della concessione.

2. Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da tecnici abilitati. La dichiarazione relativa all'avvenuto collaudo, corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, è trasmessa all'ufficio provinciale competente, che verifica il rispetto delle prescrizioni amministrative e la completezza della documentazione di collaudo.

Art. 44.

Modificazioni soggettive e oggettive

1. La concessione non può essere ceduta a terzi, in tutto o in parte, senza previo nulla osta della Provincia. La Provincia deve prima accertare che il soggetto terzo abbia la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e possieda i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative e tecniche richieste per l'assegnazione della concessione.

2. Nel corso della sua vigenza, la concessione non può essere modificata in maniera sostanziale, e comunque in modo da alterare l'equilibrio economico in favore del concessionario o da contraddire le disposizioni previste nel Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2017, e successive modifiche.

3. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica venga modificato per cause naturali, la Provincia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità al concessionario, fatta eccezione per la riduzione o la cessazione del canone o il pagamento rateale dello stesso in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Il concessionario può eseguire, a proprie spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni, previa autorizzazione degli organi competenti.

Art. 45.

Decadenza

1. Le concessioni sono soggette ai casi di decadenza previsti dall'art. 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, e agli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

2. È altresì causa di decadenza delle concessioni la sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 34.

3. I documenti di gara possono stabilire ulteriori casi di decadenza della concessione in relazione a gravi inadempimenti del concessionario.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DEI BENI E INDENNIZZI

Art. 46.

Obblighi del concessionario

1. La concessione impone al concessionario specifici obblighi di manutenzione dei beni, compresi i serbatoi in dotazione, al fine di garantirne la sicurezza e la piena efficienza.

2. La Provincia valuta l'inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, in relazione alla gravità del singolo inadempimento e all'eventuale reiterazione, quale causa di decadenza della concessione.


Art. 47.

Disciplina dei beni alla scadenza della concessione

1. Alla scadenza delle concessioni, e in caso di decadenza, revoca o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà della Provincia, anche se i relativi costi non sono stati integralmente ammortizzati dal concessionario.

2. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dalla Provincia, spetta, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore della parte di bene non ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, la Provincia ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore della parte di bene non ammortizzato, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.



4. Per i beni mobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario della concessione corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. In caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, si procede alla rimozione e allo smaltimento di tali beni a cura del concessionario subentrante.

5. Per i beni immobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali il progetto dell'assegnatario della concessione prevede l'utilizzo, quest'ultimo corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

6. In deroga al comma 5, in presenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, consistenti in considerazioni di salute pubblica, obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell'ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale, gli atti della procedura di assegnazione della singola concessione possono imporre che l'offerta del concessionario subentrante preveda l'acquisizione e il riutilizzo dei beni del concessionario uscente, con corresponsione del prezzo di cui al comma 5.

7. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione della conformità degli investimenti proposti rispetto agli atti della procedura di assegnazione della concessione. Se tale prima valutazione ha esito positivo, si valutano altresì i profili tecnici ed economici, la convenienza e l'adeguatezza degli investimenti. Non sono autorizzati gli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva dell'impianto oppure un miglioramento dell'impianto in termini di tutela ambientale, sicurezza, tecnologia o funzionalità. L'autorizzazione richiede che gli investimenti vengano effettuati nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento anche per quanto riguarda l'assegnazione dei contratti pubblici.

Art. 48.

Commissione tecnica di valutazione dei beni e delle opere

1. La valutazione del regolare funzionamento e delle condizioni di sicurezza delle opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, nonché delle opere e dei beni di cui all'art. 47, comma 3, può essere affidata ad una Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale.

2. La Commissione tecnica valuta, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione predisposto dal concessionario uscente, la corretta rappresentazione di tutti gli aspetti rilevanti relativi alle condizioni di sicurezza e allo stato dei beni e degli impianti di cui al comma 1.

3. Il rapporto della Commissione tecnica, redatto in lingua italiana e tedesca, deve essere consegnato all'ufficio provinciale competente entro sei mesi dall'espletamento dell'incarico. La Giunta provinciale può autorizzare una proroga, qualora questa venga richiesta e ritenuta necessaria.

TITOLO IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 49.

Organi di controllo

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione nonché la contestazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 50 competono alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, nonché agli organi di controllo dei Comuni.

2. Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

Art. 50.

Sanzioni amministrative

1. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine indicato nell'art. 20, comma 1, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo.


2. In caso di tempestiva trasmissione del rapporto di fine concessione, in cui tuttavia manca almeno uno dei contenuti richiesti dall'art. 20, comma 2, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all'esatto adempimento.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso, rispettivamente, di mancata o incompleta trasmissione dei rapporti periodici di cui all'art. 19. L'ammontare delle sanzioni è ridotto in tal caso del 50 per cento.

4. Qualora il concessionario ometta di fornire, in tutto o in parte, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4, nei termini ivi previsti, incorre in una sanzione da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all'esatto adempimento.

5. Le sanzioni si applicano secondo le norme di procedura previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

6. Restano ferme le sanzioni previste da altre disposizioni applicabili alle concessioni oggetto della presente legge.



TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Disciplina delle sottensioni

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni possono prevedere la sottensione di utilizzazioni meno importanti, legittimamente costituite o concesse, tecnicamente incompatibili. In questo caso, prima di avviare la procedura per il rilascio della concessione, l'ufficio competente sente i titolari dell'utenza da sottendere.

2. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e proprie spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti idroelettrici, per la durata della concessione, una quantità di energia elettrica corrispondente a quella da essi effettivamente immessa in rete o destinata all'autoconsumo, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla Provincia ed eventuali spese di esercizio.

3. Quando, a giudizio della Giunta provinciale, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario ai termini della normativa sulle espropriazioni.

4. Nel caso in cui l'utilizzazione meno importante e tecnicamente incompatibile sia stata concessa ma non ancora entrata in esercizio, il bando stabilisce, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in quale modo questa debba essere compensata.

5. L'obbligo imposto al nuovo concessionario di fornire agli utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia sussiste fino alla scadenza delle preesistenti concessioni a scopo idroelettrico, fatta eccezione per i piccoli impianti non allacciati alla rete, per i quali la fornitura di energia dovrà avvenire finché persistono i fini cui è destinato il loro utilizzo, a prescindere dalla scadenza della loro concessione.

6. Il concessionario subentrante deve smantellare, a regola d'arte e in conformità alle norme, tutte le opere fuori terra non più utilizzate a seguito dell'avvenuta sottensione, quali le opere di presa e restituzione, gli edifici e le condotte in superficie, mettere in sicurezza le opere interrate e provvedere al ripristino dello stato originario delle superfici interessate. In caso di sottensione, la garanzia definitiva di cui all'art. 41 è pari all'un per cento della sommatoria dei canoni annui e dell'entità economica delle compensazioni ambientali che il concessionario dovrà corrispondere, per l'intera concessione, in base al disciplinare di concessione. Tale garanzia verrà restituita solo se l'impianto sarà realizzato entro cinque anni. Questa garanzia vale anche quale garanzia per lo smantellamento delle opere non più utilizzate a seguito dell'avvenuta sottensione.

Art. 52.

Proseguimento tecnico

1. Successivamente alla scadenza, i titolari delle concessioni proseguono nella gestione alle medesime condizioni della concessione scaduta, su richiesta della Provincia, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e all'effettivo subentro del nuovo concessionario, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla concessione scaduta nonché delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

2. I concessionari di cui al comma 1 versano alla Provincia un canone aggiuntivo, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della nuova concessione e fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, oltre ai canoni e alle Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile previste dalla concessione. Tale canone aggiuntivo è determinato in 38,30 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è destinato per un importo non inferiore al 50 per cento ai Comuni interessati di cui all'art. 16, comma 4, in base ai criteri definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.

3. La Provincia, con espresso provvedimento in cui sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo senza titolo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con le vigenti norme in materia di utilizzazione e tutela delle acque.


Art. 53.

Gestioni transitorie per motivi imperativi di interesse generale

1. In caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, la Provincia, sulla base di adeguata motivazione e a tutela di motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE, può affidare la gestione, in via transitoria e per il tempo strettamente necessario all'assegnazione della nuova concessione in applicazione della presente legge, a operatori in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 34 e degli opportuni requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché capacità organizzative e tecniche.

2. Qualora un concessionario rinunci alla propria concessione, l'atto di rinuncia ha effetto dal momento in cui può essere garantita la gestione sicura e ordinaria dell'impianto a seguito di un passaggio di consegne ad un concessionario individuato nei tempi più brevi possibili ai sensi del comma 1.

3. La procedura di cui al comma 1 può consistere in una negoziazione senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.



4. Per i fini di cui al comma 1, le concessioni assegnate ai sensi della presente legge possono stabilire l'obbligo del concessionario di assumere la gestione transitoria di impianti limitrofi, in presenza di motivi imperativi di interesse generale e sulla base di condizioni tali da garantire l'equilibrio economico-finanziario.

5. Il presente articolo si applica anche qualora il concessionario uscente non sia in grado di garantire la prosecuzione tecnica di cui all'art. 52.

Art. 54.

Finanziamento delle misure previste dalla pianificazione

1. Una quota pari al 10 per cento dei canoni di cui all'art. 13, fatta eccezione per il canone d'uso, e dei fondi da destinare alla compensazione ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 16, derivanti annualmente dall'assegnazione della singola concessione, è destinata al finanziamento delle misure di tutela, di valorizzazione ecologica e al ripristino ambientale dei corpi idrici.

Art. 55.

Disposizioni transitorie

1. La formula per il calcolo del compenso monetario per l'energia elettrica gratuita non ritirata di cui all'allegato A si applica a tutte le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per impianti con

una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW, anche se rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il canone d'uso di cui all'art. 13, comma 2, è dovuto alla Provincia per tutte le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. La formula per il calcolo dell'importo di cui all'allegato C si applica solo alle concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 57.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 agosto 2023

La Vicepresidente della Provincia: DEEG

(*Omissis*).

23R00474



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 6 0 1 *

€ 4,00

